n. 4
luglio/agosto
2022

tribuna finanziaria

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:

in PRIMO PIANO

Disegno di Legge Governativo n. 2636 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario"

IN QUESTO NUMERO:

- Provata la buona fede del contribuente nel rapporto tributario: annullato un avviso di accertamento IMU
- Tributaristi, "no esclusioni su obbligo fatturazione elettronica"
- La Giustizia fiscale deve essere raccordata con il sistema penale
- Nasce la speciale Quinta Magistratura
- Furto e uso indebito Bancomat: quando paga la banca?
- Procedimento disciplinare al dipendente che prende multe

...e molto altro!

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N°4/2022 luglio/agosto
Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/03 sul sito www.informativa196.it

EDITO SOTTO L'ALTO PATROCINIO

DELL'UFE – UNIONE DEL PERSONALE FINANZIARIO IN EUROPA E ORGANO UFFICIALE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA GIUDICI ITALIANI TRIBUTARI – C.U.G.I.T., DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE – C.G.D.P. E DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT – T.A.I.L.S.

ufe Union des Finanzpersonals in Europa

Confederazione Giudici di Pace

C.U.G.I.T. Giudici Tributari

TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT

SOLUZIONI servizi SRL

Direttore Responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale
Giuseppe Pasero

Comitato di redazione
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo, Carla Melani, Franco Antonio Pinardi, Maurangelo Rana, Dario Rivolta

Segreteria di redazione e revisione testi
Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa, Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio, Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlitto Grazia, De Tilla Maurizio, De Vito Angelo, Fiore Francesco, Furia Enrico, Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Germi Carlo, Paolo Giordani, Guazzone Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggj Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu Gianni, Marzano Antonio, Melani Carla, Molgora Daniele,Messina Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio,Vingiani Luigi, Zarri Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero
Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani, Maurizio Leo, Antonella Villani, Alessandro Villani, Federica Attanasi

Autori e fonti diverse:
www.StudioCataldi.it - Pierluigi Tramonte - Annamaria Villafrate www.avocealta.it - www.motorionline.com - www.laleggepertutti.it

Internet realizer
Soluzioni & Servizi Srl
www.soluzioni-e-servizi.it - info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria
www.tribunafinaziaria.it - redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it - www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica e fotocomposizione:
Cralnetwork srl
Viale Brianza, 80 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Stampa:
Stampa Grafica Tornaghi srls
Via Cascina Crivella, 18 - 20090 Vimodrone (MI)

Editore
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 20 agosto 2022
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LX - Numero 4/2022

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva

Sommario n. 4/2022

FISCO / Tributi

✣ Provata la buona fede del contribuente nel rapporto tributario: Annullato un avviso di accertamento IMU 4
✣ Gli “Alloggi Sociali” dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’abitare - C.d. Arca - Sono esenti dal pagamento dell’IMU 8
✣ Tributaristi, “no esclusioni su obbligo fatturazione elettronica 13

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

✣ Disegno di Legge Governativo n. 2636 “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari 14
✣ La Giustizia fiscale deve essere raccordata con il sistema penale 38
✣ Nasce la speciale Quinta Magistratura 40

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

✣ Furto e uso indebito Bancomat: quando paga la banca? 43
✣ Procedimento disciplinare al dipendente che prende multe 45
✣ Autovelox non visibile. 49
✣ Pignoramento auto: la guida definitiva 53
✣ La Corte di Cassazione: il terzo trasportato deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo 55

Lo Spigolatore

✣ Il Titanic del Lago Trasimeno 56

Seguici sulle nostre pagine Facebook:
www.facebook.com/cugit
www.facebook.com/giudicidipace
www.facebook.com/tribunafinanziaria
….e ricorda: chi non comunica non esiste!

www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del diritto e delle libertà Costituzionali.
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P; del Tribunale Arbitrale per l’Impresa il Lavoro e lo Sport – TAILS e del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l’alto patrocinio dell’U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l’egida dell’Associazione Nazionale per l’assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.F.I

Provata la buona fede del contribuente nel rapporto tributario: annullato un avviso di accertamento IMU

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e Alessandro Villani

In ambito tributario è fondamentale che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria siano sempre improntati ai principi di buona fede e leale collaborazione di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, Legge 212/2000.

È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce – con la sentenza in commento, in applicazione della quale è stato ribadito il principio secondo cui in ambito tributario bisogna sempre tenere in considerazione il comportamento del contribuente ed i principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria.

****

La questione che in questo intervento intendiamo esaminare trae origine dalla **sentenza n. 1648/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce** –, pronunciata in data 09/05/2022 e depositata in data 13/06/2022, (Presidente: Dima Lucio – Relatore: Perone Ernesto) che, in accoglimento delle nostre tesi difensive, ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo un avviso di accertamento Imu - notificato dal Comune di Lecce ad un contribuente appartenente alle Forze armate - per palese violazione del sano e basilare principio di buona fede e leale collaborazione che deve sempre improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, così come previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente e ribadito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Nel caso di specie, la controversia origina dal disposto di cui all'art. 2 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella Legge n.124 del 28/10/2013, che esenta dalla applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) ogni contribuente appartenente alle Forze armate anche in assenza di una dimora abituale e residenza anagrafica.

Tuttavia, per poter beneficiare della suddetta agevolazione è necessario presentare un'apposita comunicazione di variazione che deve essere richiesta dall'interessato al Comune con specifica dichiarazione, che però, nel caso di specie, era stata presentata in ritardo dal contribuente ma comunque ben prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato.

In altri termini, nel caso di specie, il contribuente pur trovandosi nelle condizioni oggettive e soggettive per usufruire del trattamento agevolativo Imu, aveva omesso di ottemperare ad un adempimento meramente formale, consistente nella comunicazione della "…dichiarazione di variazione." di cui all'art. 2, comma 5 - bis, del D.L. n. 102/2013, con la conseguenza che il Comune di Lecce non gli ha mai riconosciuto la ritardata presentazione della dichiarazione di variazione e dunque la perdita del beneficio fiscale.

Ebbene, il contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado e, successivamente, con l'atto di appello in secondo grado, **ha sempre posto in evidenza il fatto di aver agito in buona fede** con il Comune di Lecce, nonché il fatto di essersi sempre comportato con onestà e correttezza al fine dimostrare la particolare condizione agevolativa che gli spettava per legge, anche se, come è noto, il pubblico impiego di un ufficiale in servizio delle forze armate rappresenta un fatto documentalmente noto ad ogni Comune attraverso l'uso dei propri strumenti informatici e telematici.

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente ha proposto tempestivo appello alla competente Commissione Tributaria Regionale che con la sentenza in commento n. 1648/2022 non ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dei primi giudici e, di contro, ha accolto l'appello del contribuente dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento Imu del Comune di Lecce per palese violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.

In particolare, nell'accogliere le doglianze del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale, si legge nella sentenza, **ha ritenuto che nel rapporto tributario deve essere fatta una valutazione complessiva di tutti i fatti e circostanze, tenendosi in debito conto il comportamento**

del contribuente ed i principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nel rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria, poiché, anche se in ritardo, l'adempimento formale della variazione è stato comunque adempiuto nel 2019, prima della emissione dell'avviso di accertamento.

Di conseguenza, il Comune ha avuto comunque gli strumenti e il tempo per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per la spettanza della agevolazione, che in effetti non contesta mai, limitandosi a disconoscerla per il solo aspetto formale.

Pertanto, i giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del contribuente e dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento IMU del Comune di Lecce.

Sul punto, occorre evidenziare che in tema di esenzione Imu si deve dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a mente del quale, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, Legge 2012 del 2000), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (art. 6, comma 4, Legge 2012 del 2000), **nessun altro onere grava sul contribuente nella fattispecie in cui sussistono tutti i presupposti per usufruire del trattamento agevolativo.**

Per di più, il contribuente ha sempre diritto a beneficiare dell'esenzione del tributo locale anche in mancanza di apposita documentazione attestante l'agevolazione dovuta, sempre che lo stato di fatto è comunque conosciuto dall'Ente impositore.

Quanto sin qui rilevato trova conferma anche nei recenti arresti giurisprudenziali, della Corte Suprema di Cassazione n. 12372/2021 e n. 1263/2021 secondo cui *"è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%* ***tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente*** *(L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4)."*

Brevi riflessioni

La tematica in esame è da ritenersi di grande attualità posto che oggi si avverte sempre di più l'esigenza di migliorare i rapporti che intercorrono tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria attraverso un più elevato grado di collaborazione e buona fede, confidando nel fatto che l'Amministrazione finanziaria si deve sempre comportare con correttezza e coerenza, in piena rispondenza ad uno dei principi più importanti del nostro ordinamento giuridico tributario quale il principio di cui all'articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, Legge 212/2022, secondo cui *"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."*

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha quindi qualificato la buona fede come un principio generale al quale l'Amministrazione ed il contribuente devono ispirarsi nell'attuazione del rapporto tributario mediante un costante rapporto di collaborazione.

In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della condivisibile sentenza n. 1648/2022 della C.T.R. di Lecce, con la quale i giudici di merito hanno voluto dare continuità ad un principio già espresso e consolidato dalla Corte di Cassazione nonché dalla Corte di Giustizia Europea, possiamo ritenere che la presenza nel nostro ordinamento giuridico del principio della leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della Legge n. 212 del 2000 rappresenta una chiara espressione delle norme costituzionali a tutela dei diritti dei cittadini-contribuenti nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Allegati:

- Sentenza n. 1648/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce, pronunciata in data 09/05/2022 e depositata in data 13/06/2022.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI **PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE** SEZIONE 22
Riunita con l'intervento dei Signori:
DIMA LUCIO Presidente
PERONE ERNESTO Relatore
MONTERISI DANIELA Giudice

Ha emmesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 247/2021depositato il 28/01/2021
- avverso la pronuncia sentenza n. 1519/2020 Sez:2 emessa dalla

Cornmissione Tributaria Provinciale di LECCE contro:
COMUNE DI LECCE
PIAZZA PARTIGIANI N. 40 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
GIANCANE RODOLFO
VIA C. DA CACARI N. 43 73047 MONTERONI DI LECCE LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO no 2349 IMU 2014

N° 247/2021

UDIENZA DEL
09/0512022 are 09:30
N° **164812022**

PRONUNCIATA IL:
9 MAG. 2022

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
13 GIU. 2022

Il Segretario
Sonia **Maria CIVILLA**

Rga 247/2021
In fatto e in diritto
Il Comune di Lecce notificava in data 27/11/2019 al signor Rodolfo Giancane, residente in Monteroni alla via C. Da Cacari n.43, l'avviso di accertamento n.2349 per l'omesso e/o parziale ritardato pagamento dell'imposta municipale IMU per l'anno 2014.
Avverso tale atto proponeva ricorso presso la CTP di Lecce il contribuente, eccependone la nullità per difetto di motivazione, illegittimità del provvedimento e comportamento non corretto secondo il principio di buona fede e collaborazione.
Si costituiva in giudizio il Comune, confermando la legittimità del proprio operato e la relativa pretesa impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez.n.2, con Sentenza n.1519 del 14110/2020, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Ritenevano i primi giudici che l'atto impugnato fosse del tutto legittimo e sufficientemente motivato.
Avverso la Sentenza di prima grado proponeva appello il contribuente chiedendone l'accoglimento, previa sospensiva della esecutività della sentenza e dell'atto di accertamento.
Si costituiva in giudizio la parte resisente con controdeduzioni.
L'appello é fondato
Ritiene la Commissione meritevole di accoglimento l'appello proposto dal contribuente e pertanto, in riforma della decisione di primo grado, lo accoglie ed annulla l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Lecce.
La controversia origina dal disposto dell'art.2 del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella legge n.124 del 28-10-2013, che esenta della applicazione dell'imposta municipale propria, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, il personale in servizio permanente"*...appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchE dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per Patina 2013, la disposizione di cui al prima periodo si applica a decorrere dal 10 luglio,"L'agevolazione* doveva essere richiesta dall'interessato al Comune con specifica dichiarazione, che però veniva presentata in ritardo in data 23-1-2019 per l'anno d'imposta 2019, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 avvenuta in data 22-10-2019.
Il Comune ritiene non sanabile la omissione e/o ritardata presentazione della dichiarazione

di variazione ed i primi giudici rigettano la tesi contraria del contribuente, per cui ritengono che la predetta agevolazione poteva essere richiesta solo per gli anni successivi, visto anche che il contribuente presentava la dichiarazione il 23-1-2019 " *e quindi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento in questione relativo all'anno 2014 — avvenuta il 22-10-2019-; ma pur sempre successivamente alla richiesta di riesame ad annullamento di altro analogo avviso di accertamento n.3259 per l'anno d'imposta 2013."*

Ora, è incontestato che il contribuente (appuntato scelto della Guardia di Finanza) si trovava nelle condizioni soggettive ed oggettive per poter usufruire di una agevolazione che spettava per legge, per cui la Commissione non rileva alcun motivo per poterla negare, come fatto dal Comune di Lecce, che considera il termine di presentazione della dichiarazione di esenzione perentorio.

Del resto il comune, in ogni momento, poteva benissimo accertare la sussistenza o meno delle predette condizioni, che in effetti non vengono mai contestate, limitandosi ad eccepire il solo aspetto formale della mancata presentazione della dichiarazione di esenzione.

Non condivisibili appaiono poi le argomentazioni dei primi giudici, nel momento in cui legano e fanno dipendere riconoscimento del diritto alla detrazione per l'anno 2014 a quanto avvenuto per l'anno precedente.

Infatti, se e vero che vi era stato un diniego per l'anno 2013, a mina vale fatto che il comune avesse già trattato una istanza di annullamento per l'anno 2013 per legittimare un comportamento relativo al 2014. Prima, perchè si tratta di un periodo d'imposta diverso ed autonomo; secondo, perche proprio lo spirito di collaborazione e lealtà doveva portare il comune di Lecce a valutare la buona fede del contribuente nel momento in cui lo stesso (evidentemente preso atto della dimenticanza), presentava la dichiarazione il 23-1-2019, cui pertanto, ha fatto seguito comunque, dopo dieci mesi, il 23-10-2019, la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014. Quindi contraddittoria si presenta la sentenza sul punto.

La Commissione ritiene che nella specie debba essere fatta una valutazione complessiva di tutti i Patti e circostanze, tenendosi in debito tanto il comportamento del contribuente ed i detti principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nel rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria, poichè, anche se in ritardo, l'adempimento formate della variazione è stato comunque adempiuto nel 2019, prima della emissione dell'avviso di accertamento. E, fatto importante, ai sensi di legge, l'adempimento non deve essere ripetuto.

Di conseguenza, il comune, ha avuto comunque gli strumenti ed il tempo per poter entrare nel merito e verificare la sussistenza o meno delie condizioni di legge per la spettanza della agevolazione, che in effetti non contesta mai, limitandosi a disconoscerla per il solo aspetto formale. Con ciò negando un diritto spettante ope legis e venendo meno al sano e basilare principio di leale collaborazione, come previsto dallo Statuto del Contribuente, ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Pertanto, la Commissione, in riforma delle sentenza di primo grado, accoglie l'appello del contribuente e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento Imu del comune di Lecce notificato per l'anno d'imposta 2014.

PQM

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Lecce, Il 09-05-2022

Il Segretario — Il Presidente

Ernesto Perone — Lucio Dima

Semplificazione dichiarazione Irap

Arrivano, per il periodo di imposta 2021, una semplificazione in materia di deduzioni per la dichiarazione IRAP fatta dalle imprese. Nel Decreto Semplificazioni Fisco viene stabilito che sia ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Prevista anche una deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. Vale a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Gli "Alloggi Sociali" dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'abitare - C.d. Arca - Sono esenti dal pagamento dell'IMU

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi
Studio Legale Tributario Villani

Commissione Tributaria Regionale di Puglia - Sez. Staccata di Lecce, sentenze nn. 1316/2022, 1319/2022, 1320/2022.

MASSIMA

La **Commissione Tributaria Regionale di Puglia - Sez. Staccata di Lecce**, con le **sentenze nn. 1316/2022, 1319/2022 e 1320/2022 depositate in data 10 e 11 maggio 2022**, ha stabilito che gli "**alloggi sociali**" dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - c.d. ARCA - ai sensi dell'articolo 13, co. 2, lett. b), del DL n. 201/2011 (così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214, con decorrenza dal 01.01.2012), **sono esenti dal pagamento dell'Imu**.

1. IL CASO

La *quaestio iuris* in esame trae origine dall'impugnazione, da parte dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – c.d. ARCA, di vari avvisi di accertamento notificati da alcuni comuni della provincia di Brindisi per un presunto parziale/omesso versamento IMU in relazione a determinati immobili.

Specificamente, avverso i predetti atti, la contribuente ha proposto tempestivo ricorso, **evidenziando la liceità del proprio operato ed eccependo la nullità dei suddetti avvisi di accertamento** per assoluta infondatezza della pretesa impositiva in considerazione del fatto che, **tutti gli alloggi di proprietà di Arca Nord Salento rappresentano patrimonio di edilizia sovvenzionata ed hanno le caratteristiche di alloggi sociali, di cui alla definizione del D.M. del 22.4.2008, per i quali è prevista l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 13, co.2, lett. b) del D.L. 201/2011** (così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214, con decorrenza dal 01.01.2012).

A ulteriore conforto della propria tesi difensiva, nelle more dei vari giudizi di primo grado, la ricorrente ha documentato, **mediante delle relazioni tecniche peritali**, i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'applicazione della disposizione agevolativa, nonché le caratteristiche tecniche degli alloggi sociali così come definiti dal **DM delle Infrastrutture del 22 aprile 2008**; tuttavia le Commissioni tributarie provinciali adite, hanno rigettato i ricorsi.

Di seguito, la ricorrente ha impugnato le predette sentenze di rigetto e la **Commissione Tributaria Regionale di Puglia - Sez. Staccata di Lecce ha completamente ribaltato le decisioni dei giudici di prime cure, accogliendo i vari appelli proposti.**

In particolare, la **CTR Puglia, con le sentenze n. 1316/22/2022 del 10 maggio 2022, n. 1319/23/2022 dell'11 maggio 2022 e n. 1320/23/2022 dell'11 maggio 2022**, ha evidenziato:

- da un lato, come **ai Comuni**, ai fini dell'assoggettabilità dell'imposta, **competa l'onere di dimostrare che gli alloggi *de quibus* non posseggono le caratteristiche di alloggi sociali;**
- **dall'altro, come gli alloggi sociali di ARCA, con le caratteristiche di cui al DM delle Infrastrutture 22 aprile 2008, abbiano diritto alla totale esenzione dal tributo IMU.**

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di trattare compiutamente la questione giuridica sottesa al caso in esame, occorre rilevare che il predetto **art. 13 del D.L. n. 201/2011** (così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 01.01.2012) **prevede:**

- da un lato, ai sensi del **co.2, lett. b), l'esenzione dal pagamento dell'Imu** per i fabbricati di civile abitazione *"destinati ad **alloggi sociali"*** **come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;**
- dall'altro, ai sensi del **co. 10, una detrazione di € 200,00** per i semplici ***"alloggi"*** regolarmente *assegnati* dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

In sostanza, a rilevare è la concreta diversità di destinazione dei vari immobili (alloggi sociali o alloggi semplici), la quale può certamente ritenersi una differenza di non poco conto, se si considera che, essendo l'IMU un'imposta reale che colpisce il bene, è necessario avere sempre ben presente il **requisito oggettivo** dell'imposta, cosicché se si ritiene che per il bene "abitazione principale" vi sia la necessità di applicare l'esenzione e che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche gli immobili di proprietà dell'ARCA destinati esclusivamente ad *alloggi sociali*, detta esenzione si dovrà applicare anche a questi ultimi immobili, rispondendo [anch'essi] alla medesima finalità pubblica.

Tuttavia per cercare di valutare se gli immobili di proprietà di ARCA destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 13 cit., co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, è **necessario individuare le caratteriste peculiari degli alloggi sociali così come imprescindibilmente indicate dal Ministero delle infrastrutture con il Decreto 22 aprile 2008** (in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 24 giugno 2008, n. 146).

Orbene, la definizione di *alloggio sociale* è rinvenibile nell'art. 1 del D.M. in oggetto, ai sensi del quale:

> *<< 2. **È definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.** L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.*
>
> ***3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche "quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico" destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.***
>
> *4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.*
>
> *5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.>>*

Successivamente, l'art.2 del citato D.M. ne fissa le **caratteriste e i requisiti**.

In sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, e per usufruire dell'esenzione IMU **di cui all'art. 13 cit., co.2, lett. b) cit.**, è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal DM 22 aprile 2008, ovverosia:

- **l'uso residenziale dell'unità immobiliare;**
- **la locazione permanente;**
- **il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;**
- **il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico- destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.**

D'altronde, **quanto sin qui argomentato, è stato confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 gennaio 2020 in risposta ad un *Question Time* in Commissione VI Finanze (n. 5-03398, On.le Osnato e altri)** che sul tema della possibile parificazione legislativa tra gli alloggi ERP/IACP e quelli c.d. sociali, ha inequivocabilmente chiarito che: *"nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle **caratteristiche individuate dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Pertanto, si può concludere che rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione laddove tali alloggi rientrino nella definizione di cui al decreto ministeriale appena citato***".

Nello stesso senso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso nuovamente con la **Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020**, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti particolar-

mente rilevanti sia in materia di applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), ex art.1, commi da 738 a 782 della legge di bilancio 2020 (a seguito dell'abrogazione dell'imposta unica comunale e contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente) che, più in particolare, in tema di alloggi sociali.

Ebbene, sul tema, **il Dipartimento delle Finanze ha confermato che l'azzeramento dell'aliquota IMU è inequivocabilmente consentito anche nelle ipotesi di alloggi sociali che rispondono alle caratteristiche del D.M. 22 aprile 2008**. Precisamente, a parere del MEF, "***… gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato.***"

3. PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO

Individuata la normativa di riferimento, nonché il Decreto Ministeriale 2008 a cui il legislatore ha fatto espresso rinvio ai fini della individuazione dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali locati dagli ex IACP, si segnala la recente sentenza della **Corte di Cassazione, 28 ottobre 2020, n. 23680 la quale:**

- **non solo ha confermato in maniera inequivocabile la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad *alloggi sociali***, come definiti nel D.M. 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modifiche dalla L. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013;
- **ma ha, altresì, avvalorato l'assunto in base al quale la predetta esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013).**

A tal proposito i giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che: "***L'esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.***

Conseguono l'accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perchè, ***esclusa****, ai fini della esenzione,* ***la necessità della dichiarazione*** *prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124,* ***accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione "ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008", secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707.***"

Orbene, dalla lettura della suddetta sentenza, emerge come la stessa, di fatto, rappresenti una pronuncia dagli effetti dirompenti, poiché facendo leva sul fatto che l'esonero dall'Imu per alloggi degli ex Iacp non è subordinato all'onere della presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e degli identificativi catastali degli immobili, ha confermato inequivocabilmente la legittimità dell'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta laddove, però, *"ricorra il requisito di destinazione di alloggi sociali come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008"*.

Del resto, **sul tema dell'esenzione Imu per gli alloggi sociali di proprietà di Arca, si stanno registrando i primi arresti della giurisprudenza di merito, tra cui si segnalano:**

- **la sentenza della CTP di Foggia, 26 maggio 2020, n. 277,** con cui il Collegio giudicante ha accolto il ricorso proposto da "Arca Capitanata" (Agenzia Regionale per la Casa e l'abitare - già IACP di Foggia) avverso un avviso di accertamento Imu, stante il riconoscimento della classificazione di "alloggi sociali" agli immobili

di proprietà dell'Agenzia ricorrente;

- **la sentenza della CTP di Foggia n. 377/2018;**
- **la sentenza della CTP di Napoli n. 17017/2018;**
- **la sentenza della CTP di Foggia n. 143/2021** con cui, anche in questi casi, è stata confermata l'esenzione IMU degli alloggi assegnati dagli ex IACP (comunque denominati) in quanto fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22.4.08;
- **la sentenza della CTP di Foggia, n. 281, pubblicata il 27 maggio 2020 e con la sentenza n. 627 del 29 settembre 2020** con cui il Collegio di primo grado ha evidenziato che: "*la differenziazione e l'individuazione delle due tipologie di alloggi rappresenta il punto centrale del presente elaborato, posto che nel caso di locazione di meri alloggi è prevista la sola detrazione Imu di € 200,00 di cui all'art. 13, co. 10 del D.L. 201/2011, mentre nelle ipotesi dei cd. alloggi sociali – di cui al DM 22/04/2008 – è specificamente prevista la totale esenzione del pagamento dell'Imu ex art, 13, co. 2, lett. b), del D.L. 201/2011";*
- nello stesso senso, si è altresì espressa anche la **CTP di Bari, con la sentenza n. 105 del 18/01/2021**. Con tale pronuncia, il Collegio barese ha accolto il ricorso proposto da ARCA PUGLIA CENTRALE, analizzando il requisito oggettivo dell'imposta, le caratteristiche degli immobili e rilevando, ancora una volta, che la differenziazione e l'individuazione delle due tipologie di alloggi rappresenta il punto centrale della *quaestio iuris*, posto che nel caso di locazione di meri alloggi è prevista la sola detrazione Imu di € 200,00 di cui all'art. 13, co. 10 del D.L. 201/2011, mentre nelle ipotesi dei cd. alloggi sociali – di cui al DM 22/04/2008 – è specificamente prevista la totale esenzione ex art, 13, co. 2, lett. b), del D.L. 201/2011;
- da ultimo, le **sentenze della CTR di Puglia - Sez. Staccata di Lecce, n. 1316/22/2022 del 10 maggio 2022, n. 1319/23/2022 dell'11 maggio 2022 e n. 1320/23/2022 dell'11 maggio 2022**.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, alla luce delle osservazioni sin qui svolte sul piano teorico e a fronte dell'analisi normativa e giurisprudenziale compiuta, si rileva un evidente equivoco di fondo protrattosi negli anni, posto che ci si è sempre limitati ad un approccio poco analitico della questione, subordinato al fatto che la mera detrazione di € 200,00, specificamente prevista per gli immobili degli ex IACP - oggi ARCA, fosse di per sé ostativa al riconoscimento della eventuale esenzione dal pagamento del tributo.

In realtà, la compiuta analisi dell'evoluzione normativa, consente di ritenere che già con l'art. 1 del D.L. n. 93/2008, sia stata disposta l'esenzione del pagamento dell'ICI tanto per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, quanto per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, assimilando le due categorie di beni proprio in ragione del requisito oggettivo e della comune destinazione ad abitazione principale. Infatti, **così come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la citata Ordinanza, 18 luglio 2011, n. 214, nel periodo compreso tra il 2008 e il 31/12/2011, il Legislatore ha disposto l'equiparazione del trattamento fiscale tra IACP e persone fisiche soggetti passivi, prevedendo, si ribadisce, con il D.L. n. 93/2008, l'esenzione dall'ICI sia per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per gli IACP.**

La medesima *ratio* è rinvenibile anche nella scelta del Legislatore del 2011 che, nel disciplinare l'IMU, si è concentrato nuovamente sul presupposto oggettivo e, dunque, sulla natura degli alloggi assegnati in locazione dagli ex IACP, distinguendo tra:

- esenzione qualora siano identificabili quali *alloggi sociali*, aventi le caratteristiche richiamate dal D.M. 22 aprile 2008 (ex art. 13 cit., co.2, lett. b);
- e detrazione, laddove, siano dei meri alloggi privi delle caratteriste richiamate dal D.M. 22 aprile 2008 (ex art. 13 cit., co. 10).

Stesso dicasi per quanto disciplinato con la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019), che nel ridefinire i contorni dell'Imu:

- con il co. 749 dell'art. 1 ha stabilito che dall'imposta dovuta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, *«aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»* debbano essere detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00;
- con il co.741 dell'art. 1, alla lettera c), n. 3) – ricalcando la norma già prevista per l'IMU dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011 – ha stabilito che sono, altresì, considerate abitazioni principali *«i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato*

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale».

In definitiva, con particolare riferimento allo status fiscale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ARCA, si rinviene una coerenza normativa tale da ritenere **che lo specifico riconoscimento della detrazione di € 200,00 per gli immobili assegnati in locazione** (disposta in tema di Ici dal D.lgs 546/92 art. 8 e in tema di Imu dall'art. 13 cit., co. 10), **non infici in alcun modo la possibilità di usufruire alternativamente dell'esenzione dal pagamento del tributo, nelle ipotesi in cui gli immobili destinati alla locazione abbiano le caratteristiche di *alloggi sociali*.**

Di fatto, è divenuto insuperabile uno dei capisaldi sui quali si fonda tutta la normativa e l'interpretazione giurisprudenziale sin qui analizzata, vale a dire l'individuazione del requisito oggettivo dell'imposta, quale condizione imprescindibile dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.

È, pertanto, evidente che, ai fini dell'esenzione, le caratteristiche dell'alloggio (e il requisito oggettivo) dovranno, di volta in volta, essere analiticamente vagliate e analizzate per mezzo di una perizia tecnica, a cui spetterà il compito di stabilire se gli alloggi di proprietà di ARCA concessi in locazione, abbiano o meno le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2008.

Ed è proprio a fronte di tanto che la **Commissione Tributaria Regionale di Puglia - Sez. Staccata di Lecce, ha accolto le tesi difensive dell'Avv. Maurizio Villani, con le sentenze n. 1316/22/2022 del 10 maggio 2022, n. 1319/23/2022 dell'11 maggio 2022 e n. 1320/23/2022 dell'11 maggio 2022.**

Più nel dettaglio:

I. **la CTR Puglia – sez. staccata di Lecce, Sezione 22, con la sentenza n. 1316/22/2022 del 10 maggio 2022**, ha accolto l'appello proposto dalla contribuente evidenziando: da un lato, come ai fini dell'assoggettabilità dell'imposta, **competa ai Comuni l'onere di dimostrare che gli alloggi de quibus non sono alloggi sociali; dall'altro, come gli alloggi sociali di ARCA, con le caratteristiche di cui al DM delle Infrastrutture 22 aprile 2008, abbiano diritto alla totale esenzione dal tributo IMU;**

II. **la CTR Puglia – sez. staccata di Lecce, Sezione 23, con le sentenze n. 1319/23/2022 e n. 1320/23/2022**, entrambe depositate l'11 maggio 2022, previa valutazione delle varie tesi difensive e dopo aver conferito un incarico a un Consulente Tecnico d'Ufficio, **ha accolto parzialmente gli appelli proposti, così statuendo:** *"In conclusione e in risposta al quesito posto da questa Commissione, il CTU ha riepilogato che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati dall'ARCA Nord Salento, di cui agli opposti avvisi di accertamento emessi dal Comune di (…), si possono considerare:*

1. pienamente riconducibili nella definizione di alloggi sociali (di cui al DM 22/04/2008) nel loro riferimento alla normativa regionale di settore sulla edilizia residenziale pubblica (leggi regionali 10/2014 e 22/2014);

2. pienamente riconducibili nella definizione di alloggi sociali (di cui al DM 22/04/2008) nel loro riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457 i soli alloggi realizzati successivamente all'entrata in vigore della L. 457/1978 in quanto rispettosi dei limiti dimensionali in essa imposti ed espressamente richiamati e indicati dal DM 22/04/2008; tale riconducibilità non è riscontrabile invece per la restante parte degli alloggi realizzati ante L. 457/1978 se non a seguito di specifici accertamenti di rilievo che ne attestino l'eventuale rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi imposti della predetta legge 457/1978 e dal DM 22/14/2008.

(…)

Orbene, tenuto conto della accertata "riconducibilità", da parte del CTU, degli immobili per cui è causa alla definizione di alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 - sia pure con i distinguo di cui ai due punti della Relazione di Consulenza innanzi richiamati - questo Collegio, aderendo alle conclusioni del CTU, riconosce agli immobili in contestazione la definizione di "alloggio sociale" e, di conseguenza, l'esenzione dell'imposta di che trattasi, così come sottolineata nella surrichiamata Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020, con orientamento peraltro già contenuto nella risposta n. 15 di detto Dipartimento alle FAQ del 3 giugno 2014.

Per quanto innanzi esposto, l'appello proposto da ARCA NORD SALENTO va solo parzialmente accolto secondo le conclusioni sintetizzate nei precedenti due punti della consulenza tecnica d'ufficio; gli avvisi di accertamento opposti andranno di conseguenza in tal senso rettificati."

Avv. Maurizio Villani
Avv. Federica Attanasi

Tributaristi, “no esclusioni su obbligo fatturazione elettronica”

(Adnkronos) – L’Istituto nazionale tributaristi (Int) per mano del suo presidente Riccardo Alemanno ha inviato, ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali Dario Parrini e Riccardo Nencini e ai relatori Tatiana Rojc e Andrea Cangini al dl 36/2022 A.S. 2598 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) assegnato alle predette Commissioni del Senato per la conversione in legge, una proposta di emendamento all’articolo 18 del predetto decreto cosiddetto Pnrr2, contenente la riformulazione del comma 3 relativo alla gestione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime agevolato, prevedendo un semestre senza sanzioni, evitando esclusioni discriminatorie e concedendo a tutti i contribuenti interessati maggiore tempo per adeguarsi agli adempimenti connessi, senza ansie sanzionatorie.

Di seguito la motivazione della richiesta: “il decreto Pnrr 2 introduce dal prossimo 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regimi agevolati (forfettari e di vantaggio), che abbiamo sostenuto e che condividiamo, ma la norma contiene differenziazioni sulla decorrenza dell’obbligo che comportano complicazioni e confusione nonché una discriminazione tra soggetti che, se applicano il regime forfettario, non sono certo strutturati e ciò indipendentemente dai ricavi dichiarati”.

“Riteniamo – si legge ancora – che, in ambito fiscale, si debba evitare di porre paletti la cui rigidità comporta inevitabilmente discriminazioni. Bisogna inoltre evitare di introdurre modifiche a un regime fiscale in corso d’anno, per questo proponiamo la non applicazione delle sanzioni per tutto il secondo semestre 2022 e non come attualmente normato solo su base mensile per il primo trimestre di applicazione, spostando l’applicazione delle sanzioni al 1° gennaio 2023 e concedendo più tempo ai soggetti obbligati”.

“Anche gli intermediari fiscali che inevitabilmente saranno, come sempre, direttamente coinvolti nell’accompagnare i contribuenti interessati verso il ‘nuovo’ obbligo, potranno gestire questa transizione superando l’ingorgo di adempimenti previsti per il mese di giugno” dichiara Alemanno, che afferma “a chi paventa costi pesanti per i nuovi obbligati, dico che oggi rispetto all’originaria introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica gli studi e gli stessi contribuenti sono ormai in confidenza con la fatturazione digitale e che per i soggetti con ricavi estremamente contenuti e conseguente minima emissione di fatture, ci sono i sistemi gratuiti messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria”.

“Non sarà – avverte – un cambiamento indolore, ma più dal punto di vista culturale che economico. D’altra parte non si può fermare il processo di cambiamento, ma non bisogna subirlo, bisogna gestirlo e trarne opportunità”.

“Ovviamente – sottolinea il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi – lo Stato deve iniziare parallelamente una politica di vera semplificazione, al fine di non introdurre strumenti e obblighi digitali che anziché semplificare, complicano la vita ai cittadini-contribuenti”.

(Adnkronos – Lavoro) Posted by: Redazione Web

MARANGHI PAOLO ENIO & C. s.n.c.
Concessionario Gilera Auto Piaggio

Sede principale: Via Baccio da Montelupo, 49 - Cap. 50018 Scandicci - Firenze
Tel. 055.752194 - 055.756464

Via Baccio da Montelupo 10 - Cap.50018 Scandicci - Firenze
Tel. 055.7351210

Disegno di Legge Governativo n. 2636 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari"

1. DDL S. 2636 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
Disegni di legge
Atto Senato n. 2636
XVIII Legislatura
Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Iter
13 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2636 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Governativa
1.1. Dati generali
Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** (Governo Draghi-I)
Natura
ordinaria
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Presentazione
Presentato in data **1 giugno 2022**; annunciato nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.
Classificazione TESEO
ENTRATE TRIBUTARIE , CONTROVERSIE TRIBUTARIE , SISTEMA TRIBUTARIO
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite **2a (Giustizia)** e **6a (Finanze e tesoro) in sede redigente** il 13 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.
Pareri delle commissioni 1a (Aff. costituzionali), 5a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 2636
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N.2636
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2022

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge persegue gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di giustizia e di processo tributari.
A tal fine esso reca quattro articoli:
- Articolo 1: Disposizioni in materia di giustizia tributaria;
- Articolo 2: Disposizioni in materia di processo tributario;
- Articolo 3: Copertura finanziaria;
- Articolo 4: Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1. - Disposizioni in materia di giustizia tributaria
L'articolo 1 novella il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, con l'introduzione di modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, disposte con gli interventi previsti dal comma 1. Nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, necessarie modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie.
Nel dettaglio, al comma 1, la lettera a) introduce il nuovo articolo 1-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, volto a disciplinare la giurisdizione tributaria, esercitata dai magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-*quater* del medesimo decreto legislativo, come rispettivamente sostituito e introdotti dal comma 1, lettere *c)* e *d)*, dell'articolo qui illustrato. Il nuovo articolo 1-*bis* fissa l'organico dei magistrati tributari in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali. Inoltre il nuovo articolo precisa che la giurisdizione tributaria è esercitata sia dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno che dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ciò al fine di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro car-

riera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.

Con la lettera *b)* si interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i « togati » degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo. Inoltre, la disposizione modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo dal presente disegno di legge, alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo qui illustrato.

La lettera *c)* riformula l'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici e una prova pratica, nonché in una prova orale. Le suddette prove vertono sulle materie indicate nella seguente tabella, ove sono riportati anche i voti minimi da conseguire (commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 4).

Prova di concorso	Materie oggetto della prova	Punteggio minimo da conseguire
Prima prova scritta	diritto tributario	12/20 per accedere all'orale
Seconda prova scritta	diritto civile o commerciale	12/20 per accedere all'orale
Prova pratica scritta	redazione di una sentenza tributaria	12/20 per accedere all'orale
Prova orale	diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco	Per conseguire l'idoneità: 6/10 in tutte le materie indicate (nove in totale) tranne il colloquio sulla lingua straniera, su cui si deve conseguire la sufficienza
La votazione complessiva finale non può essere inferire a novanta.		

Infine, il comma 6 del nuovo articolo 4 prevede la nomina, quali componenti della commissione esaminatrice, di docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Tale nomina avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti.

Il comma 7 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano.

La lettera *d)* introduce tre nuovi articoli al decreto legislativo n. 545 del 1992:

- l'articolo 4-*bis*, che detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario (laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti);
- l'articolo 4-*ter*, che disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove nella sede di Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari togati (ovvero quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1. Tra questi componenti, uno deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze dell'Area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da

corrispondere al momento della presentazione della domanda, e confluiranno nell'apposto capitolo di spesa relativo alla missione « Giustizia tributaria » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornata ogni tre anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l'articolo 4-*quater* disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. In particolare la commissione è presieduta da un presidente di commissione tributaria regionale ed è composta da altri cinque magistrati, scelti tra quelli ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario e gli altri titolari di una delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente e comunque non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature. Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Le altre disposizioni previste dall'articolo in esame sono coerenti con la normativa relativa alle procedure concorsuali per magistrato ordinario.

La lettera *e)* riformula l'articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 alla luce della nuova disciplina sull'accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

Con la lettera *f)* si disciplina l'assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione si rende necessaria a seguito dell'introduzione con il presente disegno di legge, all'articolo 2, della competenza per valore del giudice monocratico.

Si prevede, con l'introduzione del comma 1-*ter* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che il presidente della sezione possa rinnovare l'assegnazione nel caso in cui la controversia avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione di primo grado in altra composizione (collegiale o monocratica).

La lettera *g)* interviene all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età, anziché, come attualmente previsto, settantadue anni di età.

La successiva lettera *h)* introduce un comma nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (articoli 16, 17, 18 e 19 del regio decreto n. 12 del 1941).

La lettera *i)* modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di prevedere che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si prevede, inoltre, l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 9.

La lettera *l)* modifica in più punti l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Nello specifico, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che in nessun caso la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dà luogo a un rapporto di pubblico impiego. Inoltre, al successivo comma 2 si stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Viene altresì riformulato il comma 4, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. La lettera *l)*, inoltre, introduce i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 4-*bis* stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 qui illustrato. Il nuovo comma 4-*bis* prevede altresì che

in caso di vacanza di posti in una delle funzioni, direttive e non, dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisca, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-*ter* disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi e in particolare:

- prevede che la vacanza in una delle funzioni delle commissioni tributarie, direttive e non, sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
- specifica altresì che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all'articolo 8. L'esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico senza essere in possesso dei requisiti prescritti è deliberata dal Consiglio di presidenza;
- stabilisce che la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, la maggiore anzianità anagrafica.

Infine, viene interamente riformulato il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di disciplinare il giudizio di demerito. La disposizione, nello specifico, stabilisce che tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se, alternativamente, nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare oppure il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al 60 per cento.

La lettera *m)* modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di precisare che i componenti delle commissioni tributarie per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze determina il compenso fisso mensile sono quelli presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A questi ultimi continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui riferito al trattamento economico a qualunque titolo spettante.

La lettera *n)*, con l'inserimento dell'articolo 13-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, dispone l'equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari, prevedendo che ai primi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari (comma 1). Il comma 2 del nuovo articolo precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella tabella F-*bis* aggiunta al decreto legislativo n. 545 del 1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021. Oltre alle retribuzioni indicate in detta tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera *o)* modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei componenti » e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-*bis* si istituisce l'Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. La disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto ufficio può svolgere attività congiunte con il competente ufficio della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col comma 2-*ter*, oltre a stabilire che i componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai componenti giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all'articolo

13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Con la lettera *p)* si introduce l'articolo 24-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, al fine di istituire l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'ufficio sostituisce di fatto, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Tale ultima disposizione è contestualmente abrogata, ai sensi della successiva lettera *q)*. Il comma 1 del nuovo articolo 24-*bis* prevede che all'Ufficio in questione siano assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, mentre il comma 2 disciplina le modalità di nomina a componente dell'Ufficio del massimario nazionale, i requisiti per ricoprire l'incarico e la sua durata quinquennale non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti è richiesto l'effettivo esercizio per non meno di sette anni delle funzioni giurisdizionali. Inoltre, ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 24-*bis* i componenti del citato Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell'Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio di presidenza. I medesimi componenti che siano giudici tributari percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle commissioni tributarie. I commi 3 e 4 attribuiscono all'Ufficio il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado e prevedono che le massime andranno ad alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell'ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo statuto del contribuente. Il successivo comma 5 prevede altresì un'apposita convenzione volta a regolamentare le modalità per consentire alla Corte di cassazione la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito. Infine il comma 6 della disposizione prevede che l'Ufficio del massimario nazionale si avvalga del personale amministrativo assegnato all'organo di autogoverno e appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al contingente di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
La lettera *q)* reca, come detto, l'abrogazione espressa dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Con la lettera *r)*, la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituita da una nuova tabella recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle commissioni tributarie ed è aggiunta la tabella F-*bis* recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari, di cui all'articolo 13-bis, comma 2, rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021.
La lettera *s)* abroga le tabelle C, D ed E allegate al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.
Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge abroga il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasfuso nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il comma 3 prevede una riserva di posti del 15 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari di cui al nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992. La riserva riguarda i cosiddetti giudici « laici » appartenenti al ruolo unico, ovvero giudici in servizio presso le commissioni tributarie non appartenenti alle magistrature ordinaria, militare contabile ed amministrativa. I requisiti previsti per gli aventi diritto alla riserva sono: la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguite in seguito ad un corso universitario di almeno quattro anni, l'iscrizione al ruolo unico da almeno sei anni e il non percepire alcun trattamento pensionistico.
I commi da 4 a 8 prevedono l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie e ne definiscono il procedimento. I giudici che esercitano l'opzione, con contestuale definitivo transito nella giurisdizione tributaria, non possono essere in numero superiore a cento, ai sensi del comma 4. Si prevede che il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non possa superare le cinquanta unità e, ove optino più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne possa comunque ammettere al transito più di cinquanta.
Il successivo comma 5 stabilisce che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di consentire l'esercizio dell'opzione, individua l'elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, e bandisce l'interpello per la loro copertura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A detto interpello possono partecipare, ai sensi del comma 6, esclusivamente i magistrati che non abbiano compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e che non siano

stati destinatari di giudizio di demerito (come disciplinato dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal presente disegno di legge) nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'interpello.
Il comma 7 introduce un termine di chiusura della selezione da parte del Consiglio di presidenza che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, deve rendere nota la graduatoria degli aventi diritto, attribuendo punteggi che tengono conto dell'anzianità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella magistratura di provenienza sommata a quella eventualmente maturata in altra magistratura, alla data di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione. A tale punteggio si aggiunge l'anzianità maturata, sempre alla predetta data, per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie, limitatamente al periodo eccedente i cinque anni di appartenenza nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali fini, ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico è considerato come diciotto mesi di anzianità. I vincitori transitano definitivamente nella giurisdizione tributaria e sono contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992 come modificato dal presente disegno di legge.
Infine, il comma 8 stabilisce che, all'atto del transito del magistrato nella giurisdizione tributaria lo stesso conserva a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto al comma 7, con inquadramento nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* sulla base di tale anzianità.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente disegno di legge e a quelle previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, i commi 9 e 10 autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere:
- 100 unità di magistrati tributari con la procedura di cui ai commi da 4 a 7 (opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie) per l'anno 2023 (comma 9);
- 476 unità di magistrati tributari mediante concorso (articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992 come modificato dal presente disegno di legge), articolati in 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 (comma 9);
- per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, da destinare agli uffici di segretaria delle commissioni tributarie (comma 10, lettera *c)*). Tali assunzioni si rendono necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nell'ultimo quinquennio, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi;
- per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (comma 10, lettera *a)*);
- per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, di cui 15 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 10, lettera *b)*). Tali assunzioni sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall'intervento normativo in esame, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Per far fronte a tali esigenze il comma 10 istituisce, a decorrere dal 1° ottobre 2022, anche due uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione della giustizia tributaria aventi funzioni, in particolare, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento degli stessi, nonché 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie.
Per le assunzioni del contingente di personale di cui al comma 10 il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Al fine di far fronte all'esigenza di attuare la riforma, il comma 11 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.
Il comma 12 prevede che per le procedure relative alla progressione in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992, bandite e non concluse alla data di entrata in vigore della legge,

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

Il comma 13 prevede che, entro il 31 gennaio 2023, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria individua le sedi delle commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, numero 2.2), del presente disegno di legge, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie (da 75 a 70 anni), al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali giudici spetta una indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 2. - Disposizioni in materia di processo tributario

L'articolo 2 del presente disegno di legge mira ad introdurre un nuovo articolo nel codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione volto alla pronuncia, nell'interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria e al rinvio pregiudiziale, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione - durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema corte di cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le *chance* di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e alla coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.

In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi debbano essere accompagnati e integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una « soglia critica » di deflazione immediata che consenta, *de residuo*, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Con questa - doverosa - precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, anche nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è un valore essenziale dell'ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti e univoci, rendendo possibile soddisfare l'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L'incertezza nell'interpretazione della legge costituisce infatti un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in cassazione.

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla quinta sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso. Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio per l'intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento, e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.
Il primo istituto - introdotto con il comma 2, lettera *g)*, dell'articolo 2 del disegno di legge (nuovo articolo 62-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992), ma che per comodità espositiva si illustrerà per primo - sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), denominato « rinvio pregiudiziale in cassazione », consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; *b)* si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia; *c)* la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali; *d)* si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
Il secondo istituto, introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento, che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo, è quello denominato « ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria ». Tale strumento consente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di formulare al primo presidente della Corte di cassazione la richiesta di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che abbia generato un contrasto nella giurisprudenza di merito, in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.
I due istituti si fondano sui medesimi presupposti:
1) la « novità » della questione, da intendersi non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, gli strumenti in esame potranno essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;
2) la particolare importanza della questione e l'oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all'oscurità del testo di legge ovvero all'esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte europea o internazionale.
3) la serialità della questione, conseguente al fatto che una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse.
Gli strumenti processuali in esame, identici nei presupposti legittimanti, divergono invece nella concreta modalità di attuazione.
Il rinvio pregiudiziale infatti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l'effetto paradossale di aumentare il già gravoso carico della Corte di cassazione.
Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al primo presidente della Corte di cassazione, che potrà avvalersi anche dell'Ufficio del massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.
Il rischio di abuso dello strumento, invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto stante il suo affidamento alla Procura generale presso la Corte di cassazione che ha un numero di sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, anche in considerazione dell'eccezionalità dell'istituto e dell'autorevolezza istituzionale dell'autorità giudiziaria richiedente.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.
Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti dall'ordinamento italiano.
In tutti gli altri casi l'interpretazione della Corte di cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito « difforme » dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle sezioni unite, « immotivata » o « gratuita » o « immediata », può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.
In conclusione, l'obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione e del ricorso nell'interesse della legge è quello di permettere che la Cor-

te di cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunziata la giurisprudenza di legittimità, un'interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle commissioni tributarie, al contribuente e agli uffici dell'amministrazione.

Al medesimo articolo 2, comma 2, la lettera *a)* introduce la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, escludendola per le controversie di valore indeterminabile (articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992). Il comma 3 del nuovo articolo 4-*bis* stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della commissione tributaria provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo n. 546 del 1992 riferite ai giudizi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal medesimo decreto legislativo (si veda l'articolo 52, comma 1, ultimo periodo, come modificato dalla lettera *f)* del medesimo comma 2).

La lettera *b)* sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo ai poteri istruttori delle commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente. La disposizione prevede che la suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, esclusivamente nella forma scritta, secondo le modalità di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile, e solo per contenziosi proposti avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Inoltre, con la lettera *d)* è introdotto l'articolo 48-*bis*.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 e sono modificate conseguentemente, alle lettere *c)* ed *e)*, le disposizioni recate da altri due articoli del medesimo decreto legislativo, ovvero gli articoli 15 e 48-*ter*. Il comma 1 della nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile soluzione. Ai sensi dei commi 2 e 3, la conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza, secondo l'*iter* procedurale descritto. Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il comma 6 precisa che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Conseguentemente, la lettera *e)* ha integrato l'articolo 48-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice.

Infine, la lettera *c)* sostituisce il comma 2-*octies* dell'articolo 15. Il nuovo comma dispone che, ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest'ultima e sono maggiorate del 50 per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

La lettera *f)* del comma 2 (modificando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992) stabilisce che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei princìpi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, in parte spettanti agli attuali giudici tributari « onorari » presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in parte corrisposte al personale amministrativo delle commissioni tributarie. Tale meccanismo è abrogato dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il nuovo meccanismo, anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dall'anno 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019, siano aumentati del 130 per cento. Conseguentemente, per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato da riconoscere, rispettivamente, al personale amministrativo e a quello dirigenziale, in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell'ultimo triennio.

Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore

a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 3. - Copertura finanziaria

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

Art. 4. - Entrata in vigore

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- articolo 1, comma 1, lettera *l)*, numero 2.2), che fissa l'età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni;
- articolo 1, comma 1, lettera *o)*, che istituisce l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- articolo 1, comma 1, lettera p), che istituisce l'Ufficio del massimario nazionale.

Il comma 2 fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *f)*, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente, al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

Relazione tecnica

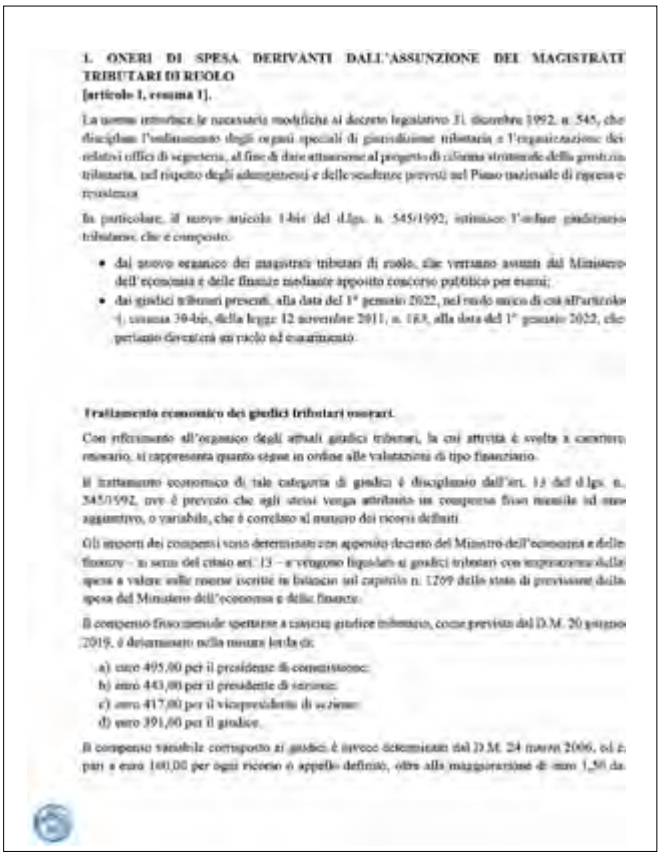

1. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DI RUOLO

[articolo 1, comma 1].

La norma introduce le necessarie modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione dei relativi uffici di segreteria, al fine di dare attuazione al progetto di riforma strutturale della giustizia tributaria, nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il nuovo articolo 14-bis del d.lgs. n. 545/1992, istituisce l'ordine giudiziario tributario, che è composto:

- dai nuovi organici dei magistrati tributari di ruolo, che verranno assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito concorso pubblico per esami;
- dai giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che pertanto diventerà un ruolo ad esaurimento.

Trattamento economico dei giudici tributari onorari.

Con riferimento all'organico degli attuali giudici tributari, la cui attività è svolta a carattere onorario, si rappresenta quanto segue in ordine alle valutazioni di tipo finanziario.

Il trattamento economico di tale categoria di giudici è disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che agli stessi venga attribuito un compenso fisso mensile ed uno aggiuntivo, o variabile, che è correlato al numero dei ricorsi definiti.

Gli importi dei compensi sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – ai sensi del citato art. 13 – e vengono liquidati ai giudici tributari con imputazione dalla spesa a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo n. 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il compenso fisso mensile spettante a ciascun giudice tributario, come previsto dal D.M. 20 giugno 2019, è determinato nella misura lorda di:

a) euro 495,00 per il presidente di commissione;
b) euro 443,00 per il presidente di sezione;
c) euro 417,00 per il vicepresidente di sezione;
d) euro 391,00 per il giudice.

Il compenso variabile corrisposto ai giudici è invece determinato dal D.M. 24 marzo 2006, ed è pari a euro 160,00 per ogni ricorso o appello definito, oltre alla maggiorazione di euro 1,50 da

corrispondere a titolo di rimborso forfettario ai giudici che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione.

Il predetto importo di euro 160,00 viene liquidato ai giudici a seguito dell'emanazione di una sentenza o di altro provvedimento definitivo della controversia, secondo il seguente prospetto di ripartizione:

a) euro 26,00 per ognuno dei 3 componenti del collegio (totale euro 78,00);
b) euro 11,50 per l'estensore del provvedimento;
c) euro 8,50 per il presidente di commissione;
d) euro 3,50 per il presidente di sezione;
e) euro 2,50 per il vice presidente di sezione.

Nel caso in cui la definizione del ricorso o appello avvenga con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, al giudice che lo emana viene liquidato esclusivamente l'importo di euro 12,50.

Oltre al compenso variabile di cui al citato art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ai giudici tributari viene anche corrisposta una quota di compenso correlata con le entrate derivanti dal contributo unificato versato dalle parti nell'ambito del processo tributario ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Nella tabella è riportato il costo complessivo che è stato sostenuto dal MEF per la liquidazione dei predetti compensi, nel triennio 2017-2019.

Tavola n. 1

Tipologia di costo	2017	2018	2019	Costo medio
1. Compenso fisso	12.124.734,9	12.306.831,8	12.870.899,5	12.171.348,7
2. Compenso variabile	20.289.344,0	27.371.342,8	24.734.341,9	26.791.609,6
3. CUT	21.603.043,5	21.343.814,8	17.409.074,4	20.125.613,9
Totale	62.997.120,4	61.232.289,2	54.014.315,8	60.048.569,2

In proposito, si osserva che la scelta di tale specifico intervallo temporale è motivata dalla necessità di calcolare la stima del costo medio dei giudici tributari prendendo in considerazione un periodo di normale funzionamento della giurisdizione tributaria a livello nazionale. Infatti, si ritiene che i dati relativi all'ultimo biennio 2020-2021 non possano essere considerati significativi a tale scopo, poiché si tratta di anni interessati dalla legislazione emergenziale Covid-19, che ha previsto dei periodi di sospensione dell'attività sia giudiziaria sia accertativa e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori, con effetti significativi sul numero delle sentenze depositate. Ciò ha determinato anche un significativo calo dei flussi del contenzioso tributario nei due gradi del giudizio di merito, con la conseguente diminuzione, tra l'altro, delle entrate derivanti dal pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte per l'attivazione della controversia tributaria.

Per tale motivo, si può ipotizzare che il costo medio totale sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari sia stimabile in circa 60 milioni di euro.

Nella tabella è riportato, invece, il numero totale dei giudici che hanno svolto l'attività giurisdizionale nello stesso triennio 2017-2019, in base ai quali l'organico medio dei giudici in servizio presso le Commissioni tributarie può essere quantificato in 2.925 unità.

Tavola n. 2

Anno	N. giudici
Organico 2017	2.938
Organico 2018	2.927
Organico 2019	2.910
Organico medio	2.925

Conseguentemente, tenuto conto dei dati riportati nelle suddette tabelle, il costo annuo medio sostenuto ogni anno dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari "onorari" può essere stimato in 20.529 euro (60.048.569,2/2.925 euro). Tale valore medio resta valido anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, il quale dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che regolano l'attribuzione di risorse per la quota aggiuntiva di parte variabile collegata al CUT (riga n. 3 della tavola n. 1) e, conseguentemente, ha previsto alla lettera c) del medesimo comma 4, l'incremento degli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019, nella considerazione che il predetto incremento, pari al cinquanta per cento, corrisponde al rapporto di spesa tra le predette grandezze, garantendo l'invarianza della spesa complessiva.

Senza nuovi o maggiori oneri è anche la disposizione di cui al predetto comma 4, lettera d), che destina 7 milioni di euro a decorrere dal 2023, ai fondi del trattamento economico accessorio del personale amministrativo (dirigenti inclusi), in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione alle abrogazioni di cui alla lettera b). Infatti, a legislazione vigente, tale personale è già destinatario di una pari somma quale quota parte del CUT che viene destinato per norma ai fondi del trattamento economico accessorio. Somme che, pertanto, rientrano anche nei limiti finanziari di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Ciò premesso si rappresenta, di seguito, l'ordinamento degli oneri per il personale in questione - già coperto dagli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente - elaborati sulla base delle cessazioni che verranno a determinarsi per il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, pari a 70 anni di età, individuato nel nuovo art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 a tenuto conto che, ora vi saranno più nuove immissioni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, pertanto, è destinato a diventare un ruolo ad esaurimento.

Tavola n. 2

Anno	Cessazioni	Organico	Totale oneri (lordo oneri.ne) calcolati al costo medio individuale annuo di euro 20.529 (Tavola n. 2)
2022		2.608	53.539.632,00
2023	138	2.490	51.117.210,00
2024	702	1.788	36.703.852,00
2025	95	1.693	34.755.597,00
2026	100	1.593	32.702.601,00
2027	103	1.490	30.588.510,00
2028	109	1.381	28.350.549,00
2029	99	1.282	26.318.178,00
2030	86	1.196	24.552.684,00
2031	101	1.095	22.479.555,00
2032	110	985	20.221.065,00
2033	108	877	18.003.933,00
2034	102	775	15.909.975,00
2035	108	667	13.692.843,00
2036	91	576	11.824.704,00
2037	107	469	9.628.101,00
2038	78	391	8.027.897,00
2039	75	320	6.569.280,00
2040	34	286	5.870.754,00
2041	37	249	5.110.101,00
2042	47	202	4.146.378,00
2043	38	164	3.367.056,00
2044	37	127	2.607.183,00
2045	21	106	2.176.074,00
2046	31	75	1.539.675,00
2047	26	49	1.005.921,00
2048	18	31	636.399,00
2049	7	24	492.696,00
2050	12	12	246.348,00
2051	6	6	123.174,00
2052	5	1	20.529,00
2053	1	0	0,00

Sulla base dei dati riportati nella tabella, è utile osservare come il ruolo dei giudici tributari onorari sia destinato ad esaurirsi totalmente nell'anno 2052. In particolare, nei primi 5 anni dall'entrata in

4

In base ai criteri di calcolo sopra indicati, la seguente tabella riporta la proiezione decennale dei costi complessivi a carico del MEF derivanti dall'assunzione dei 576 magistrati che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria.

Tavola n. 4

Totale oneri in milioni di euro

	Costo cessazioni	Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2025	Assunzioni 2026	Assunzioni 2027	Assunzioni 2028	Assunzioni 2029	Assunzioni 2030	Assunzioni 2031	Totale
2023	100	5,91									5,91
2024	308	5,91	6,19								12,10
2025	598	5,91	6,19	6,24							18,35
2026	804	5,91	6,19	6,24	6,34						24,68
2027	917	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34					31,02
2028	980	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34				37,36
2029	1.018	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34			43,69
2030	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34		50,03
2031	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	56,37
2032	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	62,71
2033	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	69,05
2034	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	75,39
2035	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	81,73
2036	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	88,07
2037	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	94,41
2038	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	100,75
2039	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	107,09
2040	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	113,43
2041	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	119,77
2042	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	126,11
2043	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	132,45
2044	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	138,79
2045	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	145,13
2046	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	151,47
2047	1.036	5,91	6,19	6,24	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	157,81

Stima della spesa da sostenere per la sistemazione logistica dei magistrati di ruolo.

In ordine alle spese di funzionamento, nella tabella successiva si riporta l'incremento delle diverse tipologie di costi, quantificato dal competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, connesso alla assunzione di nuovi magistrati tributari a tempo pieno, riguardanti:

- le spese per arredo stanze;
- le spese per locazioni passive;
- le spese per pulizie e altri oneri ordinari;
- le spese per cablatura e impianti;
- le spese d'ufficio e di cancelleria;
- le spese per stampe.

2) n. 68 unità in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità da reclutare mediante concorso secondo le modalità di cui al nuovo articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992.

Con specifico riferimento all'assunzione delle 100 unità di cui al **punto n. 1)**, è stato considerato che l'immissione nel nuovo ruolo di cui all'art. 1-bis del d.lgs. n. 545/1992 riguarderà giudici tributari provenienti da altre magistrature, che non abbiano già compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del bando da pubblicare entro il 2022.

A tale riguardo, si rappresenta che su un numero attuale di 1.453 giudici tributari onorari ca.del "togati", in servizio da almeno 5 anni, circa il 49% (n. 711 unità) non potrà partecipare all'interpello per mancanza del presupposto anagrafico. Inoltre, con riferimento ai potenziali partecipanti all'interpello (n. 742 unità) si rileva che:

- 298 unità (40%) sono ricomprese nella fascia di età di 56-59 anni;
- 268 unità (36%) sono ricomprese nella fascia di età di 51-55 anni;
- 176 unità (24%) sono ricomprese nella fascia di età di 41-50 anni.

Ai fini della quantificazione della spesa relativa sia ai giudici che transitano da altre magistrature di cui al **punto n. 1)** programmate per l'anno 2023, sia delle nuove assunzioni di cui al **punto n. 2)** programmate per gli anni dal 2024 al 2030, si è tenuto conto del trattamento stipendiale iniziale e dei successivi incrementi periodici previsti *ex lege* per i magistrati ordinari. Peraltro, per quanto attiene il transito dei giudici già togati di cui al **punto n. 1)** che mantengono il trattamento economico già in godimento, la disposizione – al fine di assicurare la neutralità finanziaria – prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse dell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

Rispetto alla tabella stipendiale dei magistrati ordinari, non è stato considerato l'onere di spesa relativa al giudice in rinnovo per i primi 18 mesi, dal momento che tale profilo non è stato previsto per i nuovi giudici tributari.

Stima di ruolo tributario per 8 giudici neoassunti (primi 20 anni)

Anno	Costo
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]

6

Tavola n. 5

Tipologia di spesa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	A regime
N. giudici (unità cumulate)	100	168	236	304	372	440	508	576	576	576	576
Arredi (solo dotazioni)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
Locazione passive	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pulizie e altri oneri ordinari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cablatura	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cancelleria e stampati speciali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Spese per stampe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DESTINATE PER LA NUOVA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

[art. 1, comma 1, lett. a), c) e d)]

Per consentire lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari, si prevede un congruo stanziamento da iscrivere annualmente su un nuovo capitolo di spesa, da istituire nella missione "Giustizia tributaria" del Dipartimento delle finanze.

Su tale capitolo di spesa confluirà anche il gettito derivante dalla quota di iscrizione di 50 euro pagata dai candidati per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla nuova magistratura tributaria.

La proiezione dei costi è stata determinata tenendo conto degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia.

Nella tabella successiva sono riportati i costi sostenuti dalla circa Amministrazione per un concorso organizzato per ca. 8.000 candidati ammessi alle prove scritte e che ha avuto circa 5.000 partecipanti effettivi.

Tavola n. 6

Locali sede scritti	180.000,00
Commissione e personale Ministero competente	870.000,00
carta e stampati e cancelleria	55.000,00
Rimborsi	150.000,00
Informatica e elettronica	36.000,00
Totale oneri	1.291.000,00
Stima versamenti in entrata partecipanti concorsi	

Ai sensi del nuovo articolo 4-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, è prevista a carico del candidato la corresponsione dell'importo di euro cinquanta, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento delle prove concorsuali. Detto ammontare, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, è previsto dal provvedimento in esame che vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa nell'apposito capitolo della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ipotizzando un numero di 8.000 partecipanti, ne consegue che l'onere di spesa da imputare al provvedimento in esame per ciascun concorso, si attesta a 893.000 euro per gli anni dal 2023 al 2032, periodo nel quale l'amministrazione è autorizzata ad espletare i concorsi.

8

3. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO ISPETTIVO PRESSO IL CPGT
[articolo 1, comma 1, lettera o)]

Al fine di garantire l'esercizio efficiente della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992, il nuovo comma 2-bis dello stesso articolo istituisce presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio ispettivo, al quale sono assegnati n. 8 magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore, scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, e percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'emolumento più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico più elevato che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio ispettivo è quantificabile in 36.000 euro lordi annui. Ai fini delle previsione del maggior costo euro da sostenere è opportuno tener conto dell'eventuale del compenso unitario di 36.000 euro sopra menzionato rispetto alla media dei compensi percepiti da ciascun giudice, pari a 20.329 euro – quantificabile in 15.471 euro annui a persona – stesso che i componenti dell'ufficio sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Pertanto, l'incremento di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 8 componenti dell'Ufficio ispettivo è quantificabile in euro 93.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 397.000 euro annui.

4. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DEL CPGT

[articolo 1, comma 1, lettera p)]

La riforma istituisce presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e n. 15 magistrati o giudici tributari scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra, che possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'emolumento più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico massimo che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio del massimario, che svolga anche la funzione giurisdizionale, è comunque quantificabile in 36.000 euro lordi annui.

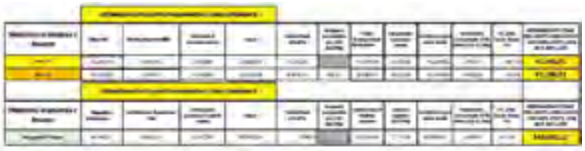

6. ONERI DI SPESA PER L'INQUADRAMENTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MEF DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
[articolo 1, comma 10]

Fra le finalità all'accelerazione necessaria di interventi e procedure di attuazione della riforma, il riguardo personale non dirigenziale che si trova in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è inquadrato nella dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nella successiva tabella sono riportate le unità attualmente in servizio in posizione di comando presso l'organo di autogoverno con l'individuazione della tipologia dell'area di appartenenza e del relativo profilo di inquadramento professionale, nonché dell'attuale inquadramento presso il MEF.

Tratta	Ente di provenienza	Cat. di provenienza	Inquadramento MEF
1	Agenzia Entrate	[illegible]	[illegible]
1	Ministero	[illegible]	[illegible]
1	Comuni & consorzi	Cat. D pos. ec. D5	[illegible]
1	Comune	Cat. D pos. ec. D6	[illegible]
		Cat. D pos. ec. D6	[illegible]
		Cat. C pos. ec. C3	[illegible]

È fatta salva la possibilità per il personale in questione di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, per il rientro presso l'amministrazione di appartenenza.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista stabilizzazione nei ruoli MEF del personale comandato presso la CPGT avviene nelle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, l'incremento massimo di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 16 componenti dell'Ufficio del massimario nazionale è quantificabile nell'importo di euro 576.000 lordi a cui aggiungere l'Irap per un totale di 625.000 euro annui a decorrere dal 2023.

5. ONERI DI SPESA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
[articolo 1, comma 9]

La programmazione delle assunzioni di personale amministrativo da destinare agli uffici centrali del Dipartimento delle finanze, all'organo di autogoverno dei giudici tributari e agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie è così stabilita:

a) n. 20 unità di personale dirigenziale non generale assunzione per l'**anno 2022**, di cui n. 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle 107 Commissioni tributarie che attualmente non sono sede dirigenziale e n. 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) n. 106 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, di cui assunzione per l'**anno 2022** n. 10 unità da destinare all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e n. 15 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, e assunzione per l'**anno 2023** n. 79 unità da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;

c) n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1, assunzione per l'**anno 2023**.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono illustrati nella tabella seguente, per l'anno 2022 è stato considerato un ratio di 3 mesi (dal 1° ottobre 2022).

Tavola n. 7

QUALIFICA	UNITÀ	Costo pro capite	Anni 2022 (dal 1° ottobre)	Dal 2023
DIR. 2°	20	149.615,32	788.226,91	2.992.306,40
AII - F1	25	47.260,25	229.931,80	1.181.131,10
AII - F1	75	47.260,25	-	3.545.193,57
AII - F2	50	41.185,91	-	2.059.025,57
TOTALE	**170**		**1.043.059,41**	**9.778.856,64**

Le predette quantificazioni sono state effettuate sulla base delle retribuzioni pro capite di seguito evidenziate.

7. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE NON ESCLUSIVA DEI GIUDICI TRIBUTARI PRESSO LE SEBI CON GRAVI CARENZE DI ORGANICO
[articolo 1, comma 12]

Al fine di evitare interruzione nello svolgimento dell'attività giurisdizionale a seguito dell'abbassamento dell'età massima di permanenza degli attuali giudici tributari, la norma attribuisce al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il compito di individuare, entro il 30 settembre 2022, le sedi delle Commissioni tributarie presso le quali risulti necessario ricostituire i collegi giudicanti per la trattazione delle controversie. Allo stesso Organo di autogoverno è consentita l'assegnazione d'ufficio di giudici tributari presso le predette sedi. In regime di applicazione non esclusiva rispetto alla sede presso cui già stesso risultano titolari.

La norma prevede, altresì, che ai giudici interessati dall'applicazione non esclusiva presso le sedi centrali, venga corrisposta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992.

I maggiori oneri di spesa sono stati stimati prendendo in considerazione le Commissioni tributarie in cui il numero dei giudici onorari, a seguito della progressiva cessazione per raggiungimento del nuovo limite di età di 70 anni, risulterà inferiore a n. 3 unità. Presso tali sedi, infatti non essendo più possibile la costituzione di un collegio giudicante, si renderà necessaria l'applicazione d'ufficio in numero tale da ricostituire la composizione del collegio di 3 unità.

Nella successiva tabella è riportata la stima decennale degli oneri di spesa, che sono stati calcolati:

- individuando il numero dei giudici necessari per ripristinare il collegio giudicante presso le Commissioni tributarie interessate;
- prevedendo di corrispondere a ciascuno dei suddetti giudici l'importo fisso mensile aggiuntivo di 100 euro lordi, incrementato dell'Irap 8,5% a carico del MEF, per un totale di euro 1.302,00 annui per giudice al lordo di ogni onere.

Tavola n. 8

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
n. CCTT	0	3	8	13	13	18	18	36	43	53
n. giudici	0	8	11	13	20	26	34	42	61	69
IMPORTO	0,00	10.414,00	14.322,00	16.930,00	26.040,00	33.852,00	44.268,00	54.684,00	79.422,00	110.474,00

8. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO PER LE CONTROVERSIE DI PRIMO GRADO AVENTI VALORE FINO A 3.000 EURO
[articolo 2, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 3]

La norma, introducendo il nuovo art. 4-bis al d.lgs. n. 546/1992, ha previsto che le Commissioni tributarie provinciali decidano in composizione monocratica i ricorsi aventi valore a 3.000 euro, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono in ogni caso esclusi le liti di valore indeterminabile.

Come previsto dalla stessa disposizione, per valore della controversia si intende quello indicato dall'articolo 32, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste ultime.

La norma prevede, altresì, all'articolo 4, comma 3, che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, in esecuzione dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, venga stabilito il compenso spettante al giudice monocratico, al Presidente di sezione e al Presidente della Commissione tributaria.

Tuttavia, come che l'importo da determinare con il suddetto decreto non potrà essere superiore ai compensi vigenti di cui al D.M. 24 marzo 2006, corrisposti attualmente per il deposito di un provvedimento collegiale, la norma in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. ONERI COMPLESSIVI E COPERTURA FINANZIARIA

Nella tavola n. 9, sotto riportata, sono esposti i nuovi e maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, pari a 1.043.600 nel 2022, 23.009.200 euro nel 2023, a 29.905.110 euro nel 2024, a 37.484.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.960 euro nel 2027, a 63.439.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.686 euro nel 2030, a 83.992.904 euro nel 2031, a 86.464.141 euro nel 2032, a 88.109.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 93.095.433 euro nel 2035, a 90.440.789 euro nel 2036, a 99.700.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 108.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.103 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.017.099 euro nel 2045, a 130.439.811 euro nel 2046, a 132.331.523 euro nel 2047, a 135.946.055 euro nel 2048, a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2010, n. 190 per 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 815.380 euro nel 2027, per 7.485.480 euro nel 2028, per 14.861.755 euro nel 2029, per 22.302.380 euro nel 2030, per 22.172.219 euro nel 2031, per 22.285.206 euro nel 2032, per 21.808.648 euro nel 2033, per euro 22.177.410 nel 2034, per 21.888.276 euro nel 2035, per 21.971.500 euro nel 2036, per 25.118.530 euro nel 2037, per 27.398.976 euro nel 2038, per 29.210.579 euro nel 2039, per 31.770.733 euro nel 2040, per 34.235.784 euro nel 2041, per 36.452.365 euro nel 2042, per 42.762.901 euro nel 2043, per 44.684.710 euro nel 2044, per 46.493.473 euro nel 2045, per 47.715.986 euro nel 2046, per 49.080.444 euro nel 2047, per 50.282.456 euro nel 2048, per 51.750.283 euro nel 2049, per 51.503.935 euro nel 2050, per 51.380.761 euro nel 2051, per 51.278.116 euro nel 2052, per 51.257.587 euro a decorrere dal 2053 e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale economia conseguente dei giudizi tributari di cui al nuovo esaminato.

Tavola n. 10

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito: positivo ☒ negativo ☐

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta

Tavola n. 9

Anno	Oneri complessivi nuovi netti (Tavola n. 8)	Spese di funzionamento maggiorate di rate (Tavola n. 5)	Oneri per miglioramento nuovi (Tavola n. 7)	Oneri per Uffici Speciali	Oneri per Uffici ordinari	Oneri complessivi	Oneri sulla corrente vigente	Totale maggiori oneri derivanti dal provvedimento
2022						1.043.600,00		1.043.600,00
2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2026	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2027	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2028	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2029	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2030	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2031	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2032	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2033	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2034	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2035	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2036	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2037	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2038	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2039	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2040	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2041	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2042	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2043	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2044	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2045	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2046	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2047	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2048	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2049	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2050	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2051	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2052	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2053	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Per completezza di informazione, nella Tavola n. 10, di seguito riportata, vengono evidenziati i complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, ivi inclusi gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione alla maggiore spesa derivante dal comando della dotazione di personale del ruolo ad esaurimento, la riforma del settore processuale del presente provvedimento determina maggiori di spesa per circa 3,3 mln di euro nel 2023, per circa 10,89 mln di euro nel 2024 e per circa 5,2 mln di euro nel 2025, che restano acquisiti a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - *(La giurisdizione tributaria)* - *1.* La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater*.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali »;

b) all'articolo 3:

1) le parole: « tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari » e « tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari »;

2) le parole: « tabelle E ed F », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni conte-

nute nell'articolo 11 »;
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
« Art. 4. - *(I giudici delle commissioni tributarie provinciali) - 1.* La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a)* a *i)*, e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera *l)*, deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego »;
d) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
« Art. 4-*bis. - (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) - 1.* Al concorso per esami, sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Art. 4-*ter. - (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta) - 1.* Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto

da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 4-*quater. - (Commissione di concorso) - 1.* La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze »;
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
« Art. 5. - *(I giudici delle commissioni tributarie regionali) - 1.* I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1 »;
f) all'articolo 6:
1) al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;
2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« 1-*ter.* Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;
3) al comma 2, dopo le parole: « ciascun collegio giudicante » sono inserite le seguenti: « ovvero ciascun giudice monocratico »;
g) all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « sessantasette »;
h) all'articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:
« *01.* Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;
i) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« *1.* Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;
2) al comma 2, dopo le parole: « deliberazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « relative alle nomine successive alla prima, »;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: « La nomina » sono inserite le seguenti: « dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, »;
2) al comma 2:
2.1) le parole: « I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali » sono sostituite dalle seguenti: « I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1 »;
2.2) la parola: « settantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo »;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« *4.* I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« *4-bis.* Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissioni tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
4-*ter*. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tri-

butarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato »;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle commissioni tributarie » sono aggiunte le seguenti: « presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« *3-ter.* I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei giudici tributari »;

n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis. - (Trattamento economico dei magistrati tributari) - 1.* Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-*bis* allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti » sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività congiunte presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-*ter.* I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

p) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis. - (Ufficio del massimario nazionale) - 1.* È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni

tributarie provinciali.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;
q) l'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;
r) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;
s) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno

superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo 8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

10. Per le medesime finalità indicate nel comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti nel Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segretaria delle commissioni tributarie.

11. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

12. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

13. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle commissioni tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di processo tributario)

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
« Art. 363-*bis*. - *(Principio di diritto in materia tributaria)* - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:
a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;
b) la questione di diritto sia nuova, o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
c) la questione di diritto, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.
Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente per l'enunciazione del principio di diritto.
La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari ».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-*bis*. - *(Competenza del giudice monocratico)* - *1.* Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;
b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« *4.* Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;
c) all'articolo 15, il comma 2-*octies* è sostituito dal seguente:
« 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione »;
d) dopo l'articolo 48-*bis* è inserito il seguente:
« Art. 48-*bis.1* - *(Conciliazione proposta dalla commissione tributaria)* - *1.* Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;
e) all'articolo 48-*ter*, comma 2, le parole: « all'articolo 48-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 48-*bis* e 48-*bis*.1 »;
f) all'articolo 52, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La sentenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-*bis* può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei princìpi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle con-

troversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione »;
g) dopo l'articolo 62-*bis* è inserito il seguente:
« Art. 62-*ter*. - *(Rinvio pregiudiziale)* - *1.* La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;
c) la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;
d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.
3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.
4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.
5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ».
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) il comma 3-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;
b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;
c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;
d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.043.660 euro nel 2022, 23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 815.140 euro per l'anno 2027, a 7.485.486 euro per l'anno 2028, a 14.863.755 euro per l'anno 2029, a 22.362.380 euro per l'anno 2030, a 22.172.219 euro per l'anno 2031, a 22.285.206 euro per l'anno 2032, a 21.804.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.177.410 per l'anno 2034, a 21.488.276 euro per l'anno 2035, a 23.971.503 euro per l'anno 2036, a 25.118.530 euro per l'anno 2037, a 27.398.976 euro per l'anno 2038, a 29.210.579 euro per l'anno 2039, a 31.775.733 euro per l'anno 2040, a 34.231.744 euro per l'anno 2041, a 38.852.365 euro per l'anno 2042, a 42.762.901 euro per l'anno 2043, a 44.664.710 euro per l'anno 2044, a 46.493.173 euro per l'anno 2045, a 47.715.486 euro per l'anno 2046, a 49.040.444 euro per l'anno 2047, a 50.282.454 euro per l'anno 2048, a 51.750.283 euro per l'anno 2049, a 51.503.935 euro per l'anno 2050, a 51.380.761 euro per l'anno 2051, a 51.278.116

euro per l'anno 2052 e a 51.257.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *l)*, numero 2.2.), *o)* e *p)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *f)*, si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente, al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.
Allegato
(*Art. 1, comma 1, lettera* r)
« Tabella F
(*Articoli 11, commi 4-bis 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44*)
Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione tributaria di I grado	
Giudice	0,50
Vice presidente di sezione	1
Presidente di sezione	1,50
Presidente di commissione	2
Commissione tributaria di II grado	
Giudice	1
Vice presidente di sezione	1,50
Presidente di sezione	2
Presidente di commissione	2,50
Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	
Giudice	1,50
Vice presidente di sezione	2
Presidente di sezione	2,50
Presidente di commissione	3,50
Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale	
Giudice	2
Vice presidente di sezione	2,50
Presidente di sezione	3
Presidente di commissione	4

È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.
Tabella F-bis
(Articolo 13-bis, comma 2)
Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

Magistratura tributaria Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

».

1.2.2. Testo correlato 2636 (ERRATA CORRIGE)
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2636
Errata corrige
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2022
Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
L'analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2022 e si intende inserita nell'Atto Senato n. 2636 dopo la relazione tecnica, in coda alla pagina 31.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in oggetto è volto ad attuare quanto previsto dal PNRR in tema di giustizia tributaria, rispettando, dunque, sia gli impegni assunti in quella sede, sia le scadenze indicate:

- completamento della riforma entro il 31 dicembre 2022;
- adozione di tutti gli atti attuativi entro il 2023.

Nel proseguimento della razionalizzazione della giustizia tributaria, fine ultimo del presente disegno di legge, gli obiettivi principali che l'intervento normativo si propone di realizzare sono, in primo luogo, la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale. In tal modo si vuole agire su una delle maggiori criticità dell'attuale sistema, individuata nella scarsa qualità delle sentenze di merito che incide, ovviamente, sui numeri dei contenziosi che arrivano al giudice di legittimità. Inoltre, altri obiettivi fondamentali dell'intervento normativo sono la riduzione dell'arretrato dei ricorsi tributari in Cassazione e la riduzione dei tempi del contenzioso.

Si tratta, invero, di fattori determinanti per la competitività del paese in quanto l'efficienza, la celerità e la certezza della giustizia fiscale hanno un impatto decisivo sulla fiducia degli operatori economici, delle P.M.I. e degli investitori esteri.

Gli obiettivi finali del PNRR in tema di giustizia e di processo tributario nascono da una complessiva esigenza di riforma della giurisdizione tributaria, finalizzata all'attribuzione di una magistratura autonoma e specializzata che assicuri la terzietà e l'indipendenza mediante la professionalizzazione dei magistrati tributari. Si prevede nella sostanza, a differenza dell'attuale regime, una figura di magistrato che lavori a tempo pieno e in modo esclusivo nella giurisdizione tributaria, con una remunerazione parametrata a quella spettante ai magistrati ordinari. Accanto ai magistrati tributari togati, peraltro, viene mantenuto ad esaurimento il ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*), relativo ai giudici tributari onorari.

In tema di *processo tributario* vengono previste due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico da parte della Suprema Corte di Cassazione, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

strumenti in esame possano essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, invece, non sono state esaminate dal giudice della nomofilachia.

Il terzo presupposto, a fronte del quale richiedere l'autorevole intervento della Corte di cassazione, attiene alla serialità della questione. Quando una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme lo stesso.

Gli strumenti processuali in esame, identici nei presupposti legittimanti, divergono, invece, nella concreta modalità di attuazione. Il rinvio pregiudiziale, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e mutuato di un filtro, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l'effetto paradossale di sovraccaricare il già gravoso carico della Corte di Cassazione. Si prevede pertanto un controllo di ammissibilità affidato al Primo Presidente, che potrà avvalersi anche dell'Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al Giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio. Analoga valutazione di ammissibilità è riservata al Primo Presidente nell'ipotesi di "ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria, affidato alla Procura Generale della Corte di Cassazione.

In entrambi i casi è rimesso al prudente apprezzamento del Primo Presidente l'assegnazione alle Sezioni Unite ovvero alla Sezione tabellarmente competente (Sezione Quinta civile-tributaria). Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato, in tutti gli altri casi l'interpretazione della Corte di Cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito "difforme" dai precedenti della Cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni Unite, "sensibilizza", o "gratuita" o "immotivata" può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l'obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in Cassazione e del ricorso nell'interesse della legge è quello di permettere che la Cassazione affermi collaborando, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata, la giurisprudenza di legittimità, tale interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle Commissioni Tributarie, al contribuente e agli uffici dell'amministrazione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Gli interventi normativi sono disposti tramite modifiche operate con novelle legislative, abrogazioni e transitorie normazione diritta.

In particolare, le norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera g), del disegno di legge in esame introducono, mediante novella, disposizioni di natura ordinamentale e procedurale, con riferimento al Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (*Codice di procedura civile*) e al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale relativo all'intervento normativo in esame è rappresentato dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- codice di procedura civile.

I nuovi istituti di tipo processuale sono volti a rendere maggiormente incisivo l'intervento nomofilattico da parte della Suprema Corte di Cassazione, a fini di uniformità nell'interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

In particolare si prevede l'inserimento, dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile, dell'articolo 363-bis codice di procedura civile (*Principio di diritto in materia tributaria*) il quale introduce un nuovo istituto che può denominarsi "ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria". Tale strumento consente al Procuratore Generale presso la suprema Corte di Cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che riveta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

Si prevede inoltre l'introduzione, dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*), dell'articolo 62-ter, il quale, sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *question posée avec*), prevede un nuovo istituto denominato "rinvio pregiudiziale in cassazione". In particolare, si consente al giudice tributario, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto.

Tali istituti si fondano sui medesimi presupposti di operatività alternativi tra loro.

Il primo presupposto cui subordinare l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale o di ricorso nell'interesse della legge è la particolare importanza della questione e la oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all'incertezza del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

Il secondo presupposto è costituito dalla "novità" della questione da interpretare non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in altre parole gli

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. L'intervento è volto a migliorare l'efficienza del sistema della giustizia tributaria, sia sotto il profilo quantitativo che quantitativo e persegue, pertanto la piena affermazione degli articoli 24 sul diritto di difesa e 111 Cost. sul giusto processo, con particolare riferimento alla ragionevole durata. Inoltre, con la previsione di nuove assunzioni del personale amministrativo, l'intervento in esame si propone di incrementare l'efficienza degli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti nell'amministrazione e organizzazione della giustizia tributaria.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l, della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le norme in esame non prevedono né determinano, né pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione e ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia.

Per quanto riguarda le iniziative governative, si segnala, tuttavia, che nel corso della [illegible] è svolto un tavolo per la riforma della giustizia tributaria, conclusosi con delle proposte normative condivise in una relazione, e che il disegno di legge di delega fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021 e presentato in Parlamento, dove è stato trasmesso alla Camera (A.C. 3343) il successivo 20 ottobre, all'art. 9, comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a codificare le disposizioni

legislative vigenti, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi incluso l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

L'intervento normativo in oggetto deriva dai lavori di un secondo tavolo misto (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Ministero della Giustizia), istituito il 23 febbraio 2022.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e non pregiudica l'applicazione del corpus normativo di origine comunitaria. L'intervento persegue gli obiettivi – da raggiungere entro le scadenze fissate – indicati nel PNRR.
In prospettiva comparata, si evidenzia che l'istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione, introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. g) è di origine francese (*saisine pour avis*) è presente in quell'ordinamento. Tale istituto ha lo scopo di contribuire a superare la crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria e consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia; c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano provvisori contrasti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie tributarie di merito.
In particolare la riduzione della durata dei processi tributari e l'abbattimento dell'arretrato (aspetto quantitativo) da una parte e quello dell'innalzamento del livello di stabilità e prevedibilità tecnica delle decisioni (aspetto qualitativo) dall'altra, sono volti al recupero di efficienza del complessivo sistema giudiziario tributario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro tradizione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo contiene norme che modificano disposizioni di rango primario, producendo effetti abrogativi. Inoltre, l'intervento normativo reca alcune abrogazioni espresse ad efficacia differita.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme in esame non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo prevede l'adozione di alcuni atti successivi attuativi, tra i quali:

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, diretto a stabilire la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e ai giudici monocratici per le controversie di modico valore. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto per l'adozione del decreto di cui sopra risulta congruo soprattutto la normativa di rilievo sia adottata in tempi certi;
- convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione per stabilire le modalità per la consultazione, da parte della Corte, della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito gestita dal MEF e alimentata dalle massime redatte dall'Ufficio del massimario nazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici a disposizione della competente Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze, che monitora periodicamente l'andamento del contenzioso tributario e predispone la pubblicazione di rapporti trimestrali e di una relazione annuale sul

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, delle loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo introduce nell'ordinamento giuridico:

- la "giurisdizione tributaria", definendola come la giurisdizione esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari aventi presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 19-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022;
- la figura del "*magistrato tributario professionale*" inserito a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di disegno di legge in oggetto, con riferimento alle norme di rango di decreto, alla tecnica della novella legislativa.

monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sulle attività delle commissioni tributarie. Inoltre per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia. Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica per ulteriori elaborazioni statistiche.

La Giustizia fiscale deve essere raccordata con il sistema penale

A cura dell'Avv. Maurizio Leo

Il disegno di legge governativo in materia di riforma della giustizia tributaria è approdato al Senato, dove inizierà l'iter parlamentare per l'approvazione. Da più parti sono state segnalate incongruenze e lacune del testo licenziato da Palazzo Chigi che ha deluso, specie sul versante strettamente procedurale, le aspettative di quanti si attendevano un reale restyling e non una serie di micro-interventi che lasciano, sostanzialmente, invariato l'impianto originario del Dlgs 546 del 1992. Uno dei grandi assenti della riforma, almeno fino a questo momento - e l'auspicio è che in sede di approvazione tale lacuna possa essere colmata - è una revisione sistematica delle interconnessioni con la disciplina dei reati fiscali. Una riforma del processo tributario con pretese di esaustività, non può prescindere da una ridefinizione, organica e di ampio respiro, dei rapporti tra la sfera amministra?tiva e quella penale e, in definitiva, del perimetro di applicazione delle sanzioni penali e di quelle amministrative; ciò, specie con riguardo ai casi di definizione della pretesa tributaria mediante istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, in adesione o in conciliazione giudiziale) al di sotto delle soglie penalmente rilevanti, nei casi di dichiarazioni infedeli o omesse. Il tema è noto. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, che il giudice penale, in ossequio al principio del doppio binario di cui all'articolo 20 del Dlgs 74 del 2000, che regola i rapporti tra processo penale e tributario, non è automaticamente vincolato al quantum risultante dall'adesione (o dalla conciliazione giudiziale), nonostante il fatto che tale quantificazione rappresenti il fine tuning di un'obbligazione, quale quella tributaria, per sua stessa natura indisponibile per gli uffici. Pur a voler tacere delle distorsioni del principio del "doppio binario", trasposto - troppo spesso - surrettiziamente, dall'ambito processuale (dove è sorto) a quello sostanziale, le conseguenze pratiche e di sistema sono sotto gli occhi di tutti. Il processo penale inizia o prosegue (con possibili esiti discordanti) anche quando in sede amministrativa la pretesa impositiva sia stata ricondotta sotto la soglia di punibilità, con la conseguenza, poco coerente, di poter vedere riconosciuta un'evasione penale che non esiste (più) in sede amministrativa. E allora, la questione è di quelle importanti e va risolta in via legislativa, magari già in sede di approvazione della riforma della giustizia tributaria. Ne va della credibilità e dell'appeal degli istituti deflattivi del contenzioso (la cui definizione è oggi, a certe condizioni, una mera attenuante in sede penale), nonché della stessa omogeneità della quantificazione dell'«imposta evasa», dovendosi evitare che ciascuna giurisdizione - tributaria e penale – possa giungere a differenti (e contraddittorie) determinazioni. L'attuale assetto normativo dei rapporti con il processo penale non pare cogliere pienamente nel segno, come sembra pure emergere, almeno implicitamente, dalle stesse parole recentemente pronunciate dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, quando ha auspicato un maggior impulso al pagamento delle imposte evase, anche a discapito della sanzione penale. Ecco, allora, ferma restando l'immediata segnalazione al giudice penale di violazioni rilevanti ex articolo 331 del Codice di procedura penale, perché non creare uno «stato di sospensione» dell'istruttoria penale fino allo spirare del termine per la procedura di adesione, nella quale le parti possono individuare, grazie al contraddittorio, la corretta pretesa, potenzialmente "sotto soglia"? Medesime esigenze di coordinamento si pongono anche in relazione alla conciliazione giudiziale, per la quale, ovviamente, non è possibile ipotizzare analogo stato di sospensione. L'obiettivo non è limitare l'iniziativa penale, bensì renderla ancor più efficiente, per effetto del giusto rapporto con gli esiti del contraddittorio amministrativo volto all'esatta quantificazione della pretesa fiscale. Qualora, poi, alla sottoscrizione dell'accordo di adesione o di conciliazione giudiziale, la quantificazione dell'imposta rimanga "sopra-soglia" potrebbe immaginarsi di integrare il comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs 74 del 2000, il quale prevede la non punibilità in caso di pagamento dell'obbligazione tributaria (anche rideterminata in adesione o conciliazione) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Si potrebbe, in particolare, estendere tale disposizione anche ai reati di dichiarazione

infedele di cui all'articolo 4 del medesimo Dlgs 74 del 2000. Tutto quanto precede non può naturalmente riguardare le fattispecie fraudolente, per le quali l'ordinamento deve garantire una severità coerente con la maggior pericolosità sociale dei relativi comportamenti. D'altro canto, fuori dalle ipotesi di frode, le attuali sanzioni amministrative sono già sufficientemente elevate da sconsigliare, nella maggioranza dei casi e, in particolare, nelle dichiarazioni infedeli, comportamenti callidi dei contribuenti volti ad evitare il pagamento delle imposte, attendendo l'accordo con il Fisco. È una questione di equità e coerenza. Un ordinamento comprensibilmente orientato al potenziamento degli istituti deflattivi del contenzioso sul versante tributario, deve adeguare le conseguenze di tali istituti anche sul piano penale, pena il rischio di scoraggiare la loro adozione e non realizzare appieno gli obiettivi di sostegno della compliance fiscale.

Quali sono le modifiche semplificative in materia fiscale più importanti

Imposta di registro

1. Il controllo del repertorio dei pubblici ufficiali roganti diventa un adempimento non più periodico, ma solo su iniziativa dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (art.1).
2. Il termine di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso passa da venti giorni a trenta giorni, allineando la scadenza a quella prevista per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art.14).

Modifica del calendario fiscale

1. La liquidazione periodica Iva del secondo trimestre si presenta entro 30 settembre e non più entro il 16 settembre (art.3).
2. I modelli Intrastat si presentano entro il mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento (art.3).

Domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione Finanziaria

1. Ha effetto dal sessantesimo giorno successivo al provvedimento della Direzione e Regionale dell'Agenzia delle Entrate (art.4).

Rimborsi agli eredi

1. I rimborsi spetranti al contribuente deceduto vengono effettuati direttamente agli eredi (art. 5).

Dichiarazione precompilata e documenti di spesa

1. Non viene più effettuato il controllo formale sui documenti giustificativi delle deduzioni fiscali quando le spese già risultano all'Amministrazione Finanziaria e dalla stessa indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata. Non è più necessario, pertanto, conservare tale documentazione (art.6).

Società non operative

1. Abrogate, a partire dall'anno d'imposta 2023, le norme che considerano non operative, con tutte le relative conseguenze, le società in perdita sistematica di cui ai commi 36 decies, 36 undecies e 36 dodicies dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 (art.9).

Modulistica fiscale

1. I modelli delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva vanno approvati e pubblicati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (art.11).

Esterometro

1. Prevista la dispensa dall'obbligo della presentazione dell'esterometro in caso di nel caso di operazioni transfrontaliere non rilevanti territorialmente ai fini Iva e d'importo inferiore a 5.000 euro (art. 12).

Modifica dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72

1. Prevista l'esenzione Iva per le prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (art. 18).

Irap

1. Semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato (art.10).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. Prevista, dal 2023, una semplificazione nel pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (art. 15).

Nasce la Speciale Quinta Magistratura

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

(ALCUNE NECESSARIE MODIFICHE DA INSERIRE)

Il Governo ha, finalmente, presentato al Senato il **disegno di legge n. 2636 dell'01 giugno 2022** di riforma strutturale della speciale giustizia tributaria e di riforma parziale del processo tributario, dopo aver istituito due Commissioni Interministeriali di studio.

Nel PNRR il Governo si è proposto, infatti, l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

Il Piano muove, infatti, dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto, spesso, le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020).

L'obiettivo è perseguito, tra l'altro:

- assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
- introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione;
- rafforzando le dotazioni di personale ed intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.

Nel perseguimento della razionalizzazione della speciale giustizia tributaria, fine ultimo del succitato disegno di legge, gli obiettivi principali che l'intervento normativo si propone di realizzare sono, in primo luogo, la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, a tutela dei diritti dei contribuenti.

In tal modo, il Governo vuole agire su una delle maggiori criticità dell'attuale sistema giudiziario, individuata nella scarsa qualità delle sentenze di merito che incide, ovviamente, sui numeri dei contenziosi che arrivano in Cassazione.

In Senato, le Commissioni Riunite Seconda e Sesta hanno iniziato le audizioni e si prevede che entro metà agosto la legge sarà definitivamente approvata, soprattutto per rispettare le tassative scadenze imposte dal PNRR.

A. Il disegno di legge governativo prevede la riforma strutturale della speciale giustizia tributaria con la nascita della **QUINTA MAGISTRATURA** (oltre quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare), sollecitata da anni da tutti i contribuenti e dai professionisti.

Nasce finalmente **un nuovo ed autonomo ordine giudiziario** con magistrati tributari **(n. 576)** vincitori di un severo e selettivo concorso pubblico scritto (3 materie) ed orale (13 materie più il colloquio in una lingua straniera), assunti senza tirocinio per accelerare i tempi della riforma.

Con il nuovo ordine giudiziario il legislatore, anche in futuro, potrà con proprie leggi strutturali prevedere l'assunzione di competenti magistrati, la qualificazione dei difensori e le condizioni di partecipazione ai concorsi (come previsto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 144/1998).

Non bisogna dimenticare che le attuali Commissioni tributarie esistono dal 1864 con giudici tutti **onorari**, a tempo parziale, nominati solo per titoli e tra questi ci sono anche pubblici ministeri, giudici militari, ex ufficiali e generali della Guardia di Finanza, pensionati pubblici (per esempio di INPS ed INAIL), professori di filosofia con la laurea in giurisprudenza, cancellieri, rappresentati di commercio, ingegneri, architetti ed agrotecnici !!!!

L'attuale onorarietà è un difetto soprattutto in una difficile e complessa materia come quella tributaria, che richiede preparazione, competenza e costante aggiornamento, senza

distrazioni per altre attività (pensiamo, per esempio, alle continue modifiche legislative in tema di superbonus 110% e bonus edilizi).
Gli attuali 2.608 giudici tributari percepiscono dal MEF 300 euro nette al mese, 15 euro nette a sentenza depositata, 1,50 euro forfettario per rimborso spese e zero euro per le sospensive !!!!.
Ecco perché le sentenze si fanno a cottino e circa 2/3 delle sospensive non sono assolutamente decise, creando gravi ed irreparabili danni economici alle aziende ed ai professionisti.
Pertanto, è da accogliere con favore ed entusiasmo la nascita della speciale **QUINTA MAGISTRATURA**, con la creazione di un **ordine giudiziario autonomo** con magistrati tributari professionali, a tempo pieno e competenti da subito, non come oggi che acquisiscono competenze dopo molti anni (e non sempre) !!!!.
I nuovi magistrati tributari, sempre dipendenti dal MEF, avranno lo stesso trattamento economico e previdenziale degli attuali magistrati ordinari ed andranno in pensione a 70 anni, come nelle altre magistrature.
È prevista una necessaria fase transitoria con lo svolgimento dei concorsi entro otto anni (68 posti dal 2024 al 2030) ed il doppio binario (togati e laici) con l'attuale ruolo amministrativo del 2011 dei giudici tributari laici sino al 2053 (oltre 30 anni !!!!).
In merito alla nuova organizzazione strutturale della speciale giustizia tributaria, secondo me, sono necessarie ed urgenti le seguenti modifiche legislative in sede di dibattito parlamentare, per attuare con più coraggio i principi costituzionali.

1. **La nuova giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per rispettare, anche all'apparenza, i criteri di terzietà ed effettiva autonomia previsti dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.**
   Oltretutto, quasi tutti i disegni di legge oggi in Parlamento prevedono questa giusta e corretta soluzione (compresi i disegni di legge nn. 243 e 1243 del 19 aprile 2019 ai quali ho collaborato).
   Infine, non bisogna dimenticare che già oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle Commissioni tributarie e sui giudici tributari (artt. 16 e 29 del D.Lgs. n. 545/1992).
2. Le Commissioni tributarie devono essere rinominate in **"TRIBUNALI TRIBUTARI e CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE"** per rafforzare la loro natura giurisdizionale e cancellare l'alone di natura amministrativa (non bisogna, infatti, dimenticare i conflitti istituzionali sul tema tra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione negli anni 60 e 70).
3. Si deve subito creare con legge una "**SEZIONE AUTONOMA SPECIALIZZATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**" (come l'attuale Sezione del Lavoro) con l'obbligo tabellare dei magistrati di rimanere almeno sei anni nel ruolo, non come oggi dove il turnover è eccessivo (due anni).
   La nuova Sezione Specializzata consentirà ai nuovi magistrati tributari di arrivare sino in Cassazione, togliendo l'assurdo divieto oggi previsto nel disegno di legge n. 2636 citato (c.d. tetto di cristallo).
   Inoltre, la lunga permanenza dei magistrati nel ruolo permetterà una qualificata competenza specifica per la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, anche in vista dei nuovi istituti predittivi previsti (ricorso pregiudiziale e ricorso nell'interesse della legge).
   In questo modo, si restituisce alla Corte di Cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111 della Costituzione e 65 della Legge di ordinamento giudiziario, soprattutto nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.
4. Bisogna prevedere una necessaria ed urgente definizione agevolata di tutte le liti fiscali pendenti per azzerare l'attuale contenzioso, soprattutto quello pendente in Cassazione (47.000 fascicoli nel 2021).
   La nota illustrativa del disegno di legge governativo, infatti, chiaramente prevede:
   "In altri, ancor più chiari, termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi debbano essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una "soglia critica" di deflazione immediata che consenta, de residuo,

l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo".

5. **Infine, è opportuno aumentare a 1.000 il numero dei magistrati tributari, ridurre sensibilmente la tempistica transitoria, fissando in cinque anni lo svolgimento dei concorsi, con i necessari pre-requisiti, e fissare a 10 anni l'esaurimento dell'attuale ruolo amministrativo del 2011 dei giudici tributari laici.**

B. **Il disegno di legge governativo prevede anche alcune apprezzabili modifiche processuali quali:**
   - **la testimonianza scritta, a determinate condizioni;**
   - **il giudice monocratico per le cause sino ad euro 3.000 con appelli condizionati (come nell'art. 339, comma 3, c.p.c.);**
   - **la possibilità del giudice tributario di formulare ipotesi conciliative nelle cause di mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992);**
   - **due istituti predittivi per anticipare il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione**

   Anche in questo caso, secondo me, sarebbero auspicabili in sede parlamentare le seguenti opportune modifiche.

1. **Consentire la testimonianza orale, senza condizionamenti, anche perché si svolgerà davanti a magistrati professionali (art. 24 della Costituzione). Oltretutto, non bisogna dimenticare che la testimonianza nel processo tributario era prevista sino al 1981.**
2. **Bisogna modificare subito l'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992 e consentire la mediazione tributaria soltanto davanti ai giudici tributari e non più davanti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.**
3. **Prevedere l'impugnazione nel merito del rigetto (espresso o tacito) dell'autotutela per rispettare il principio della effettiva capacità contributiva del contribuente (art. 53 della Costituzione).**
4. **Stabilire per legge che l'onere della prova è sempre dell'ufficio fiscale.**

C. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha correttamente e giustamente affermato che:

   "Il rapporto tra fisco, cittadini e soggetti economici richiede al giudice tributario competenze e professionalità sempre più accentuate" (si veda Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2016).

   Oltretutto anche lo stesso MEF ha criticato la scarsa professionalità degli attuali giudici tributari, le cui sentenze vengono nel 47% dei casi annullate in Cassazione, come più volte denunciato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.

   Ciò mette a rischio lo sviluppo economico del Paese e scoraggia gli investitori esteri.

   Ecco perché è da accogliere con favore la nascita della speciale **QUINTA MAGISTRATURA** con l'auspicio, però, che, con maggior coraggio, in sede parlamentare siano apportate le succitate, necessarie modifiche legislative.

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Attività di lavoro autonomo professionale – compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 218 del 26/4/22
Il contribuente che ha chiuso la propria partita IVA prima di concludere tutte le attività ad essa connesse deve richiedere la riattivazione della propria posizione fiscale e, all'incasso dei singoli crediti, deve rendicontarli tramite l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell'anno di competenza.

Intermediari – obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti

Agenzia delle entrate, risposta n. 217 del 26/4/22
La normativa sulla conservazione dei documenti informatici si applica non solo alle dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche a tutti gli altri documenti tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.

Furto e uso indebito Bancomat: quando paga la banca?

A chi spetta provare l'eventuale mancanza di diligenza nella custodia della carta? L'istituto di credito è tenuto sempre al rimborso?

Ti hanno rubato la borsetta dove tenevi portafoglio e cellulare. Nel primo, oltre ai soldi, c'era anche la tessera Bancomat. Nella memoria del telefonino, il codice Pin. Messe insieme le due cose, ecco che è scattato il prelievo abusivo. Quando te ne accorgi, blocchi subito la carta ma poi chiedi al tuo istituto di credito di rimborsarti la somma che è stata ritirata dal tuo conto senza il tuo consenso. Quale risposta ti aspetti? Se ti senti dire che hai avuto un comportamento troppo ingenuo, hai degli argomenti per ribattere? In caso di **furto e uso indebito di Bancomat, quando paga la banca?**

In effetti, la condotta del proprietario della tessera può essere determinante per costringere la banca ad effettuare il rimborso. Tuttavia, una recente sentenza di un Giudice di Pace laziale ha ricordato i doveri e le responsabilità degli istituti di credito in queste situazioni. Vediamo.

Uso indebito Bancomat: le responsabilità del titolare

Ci sono dei casi in cui il titolare di una **carta di debito** non può pretendere che la **banca** gli rimborsi una somma prelevata da qualcun altro senza autorizzazione. È il caso di chi conserva il suo **Bancomat** senza attenzione e diligenza per prevenire un eventuale **furto**: la troppa ingenuità o lo scarso interesse nel tenere la carta al sicuro (magari lasciata nel portafogli insieme a un bigliettino in cui c'è scritto il codice Pin) sono dei buoni motivi per decidere di non rimborsare alcunché.

Altro dovere del titolare del Bancomat in caso di furto è quello di telefonare immediatamente la banca (anche tramite il numero verde, se il fatto accadesse durante l'orario di chiusura dell'istituto) in modo da procedere al **blocco della carta**. Quindi, dovrà recarsi dai Carabinieri o in una stazione di polizia per fare la relativa **denuncia**. Questo serve sia per l'ipotesi di ritrovamento della tessera (l'averne denunciato la scomparsa facilita che torni al legittimo proprietario) sia per poter chiedere il rimborso: una copia della denuncia, infatti, dovrà essere consegnata alla banca.

Non attivarsi subito per comunicare il furto alla banca o per fare la denuncia alle forze dell'ordine significa **perdere il diritto al rimborso**: la responsabilità per qualsiasi prelievo non autorizzato che avvenga da quel momento in poi verrà attribuita al titolare del Bancomat. Lo stesso succederà se appare palese che il correntista non ha prestato molta attenzione al modo in cui conservava la carta. Ad esempio, l'Arbitro bancario e finanziario (l'Abf, che si occupa delle controversie tra banche e correntisti) ritiene che quando trascorre poco tempo tra il furto del Bancomat ed il primo prelievo non autorizzato, si deve dedurre che con molte probabilità insieme alla tessera c'era un biglietto con il codice Pin. Il che comporta una violazione degli obblighi di conservazione della tessera da parte del titolare.

Uso indebito Bancomat: le responsabilità della banca

Detto ciò, non è che ogni volta che un **Bancomat** sparisce da un portafogli e viene utilizzato in modo indebito debba essere sempre colpa del titolare e che non si possa chiedere un **rimborso** della somma prelevata senza autorizzazione.

Una recente sentenza **[1]** di un Giudice di Pace di Ferentino, in provincia di Frosinone (che si può leggere per intero in fondo a questo articolo), ha ricordato che, se non vuole riconoscere il rimborso, la banca ha l'onere di **dimostrare la grave colpa del cliente** e non deve essere quest'ultimo a provare di essere stato diligente.

Alla base di questo pronunciamento, la denuncia presentata dalla titolare di un conto corrente in conseguenza del furto del Bancomat subìto mentre prelevava allo sportello. La donna argomentava il fatto che le telecamere di sorveglianza della filiale in cui è stato fatto l'uso indebito della tessera non avevano rilevato

alcun accesso allo sportello. Di conseguenza, il codice di accesso alla carta era stato acquisito grazie ad una falla nel sistema informatico dell'istituto.
Per il Giudice di Pace, la banca non aveva adottato le corrette misure di sicurezza. Ma non solo: non è riuscita a provare che il prelievo contestato fosse riconducibile alla volontà della cliente o alla negligenza di quest'ultima nel custodire il suo Bancomat.
Secondo la legge **[2]**, dunque, spetta all'istituto di credito dimostrare che l'operazione effettuata illecitamente da una terza persona sia stata fatta, invece, in modo corretto e che non ci sia stata alcuna anomalia in grado di consentire un'operazione fraudolenta.
Viceversa – sostiene il giudice richiamando una precedente sentenza della Cassazione **[3]** – non è onere del cliente provare il proprio dovere di avere la **diligente custodia del Bancomat**, in quanto «è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di una utilizzazione dei codice di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile a dolo o a grave negligenza del titolare».
Di conseguenza, quando si verifica il **furto di un Bancomat** e viene successivamente effettuato un prelievo non autorizzato, la banca deve rimborsare la somma illecitamente prelevata se l'istituto stesso non dimostra la colpa grave del correntista.

note
[1] GdP Ferentino sent. del 10.02.2022.
[2] D.lgs. n. 11/2010.
[3] Cass. sent. n. 9721/2020.
Fonte www.laleggepertutti.it
Autore: Carlos Arija Garcia

Le modalità con cui è possibile contestare una multa

Uno dei momenti peggiori per ciascun automobilista è quello in cui si riceve una sanzione per non aver rispettato le norme del Codice della Strada. A primo impatto si prova la rabbia per la multa ricevuta, ma in modo razionale si deve poi ragionare sulla motivazione della multa, e se effettivamente ci siano le condizioni per contestarla. Nel momento in cui si riceve una multa, si è ovviamente obbligati al pagamento di una determinata sanzione; in altri casi ci sono anche quelle accessorie come la decurtazione dei punti dalla patente. Tale sanzione deve essere saldata entro un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, o di 5 giorni dalla stessa, nel caso si volesse usufruire di una riduzione del 30% della sanzione.

Per comprendere come porre un ricorso è fondamentale leggere il verbale di contestazione per rilevare eventuali vizi di forma.
Passato questo termine, la multa verrà registrata a ruolo e diverrà titolo esecutivo per un ammontare uguale alla metà del massimo presunto. Per comprendere come porre un ricorso è fondamentale leggere il verbale di contestazione per rilevare eventuali vizi di forma. Per esempio se è sbagliata l'indicazione del modello dell'automobile o anche della targa stessa, è possibile rimandare l'annullamento all'ente che ha deciso la sanzione, per l'annullamento della multa. In altri casi, come quello in cui la comunicazione della multa arrivi oltre i 90 giorni, o in presenza di un verbale che non è completo, sarà fondamentale fare ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace, di competenza territoriale.

Ci sono però dei termini per la contestazione di una multa. Il nostro Codice della Strada consente dei termini alquanto brevi. La presentazione del ricorso multe da porre dinanzi al Giudice di Pace è consentita entro 30 giorni dalla notifica; si può invece ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla stessa. Il ricorso ad una multa può essere inviato attraverso due modalità, ovvero sia, tramite PEC e tramite raccomandata da Ufficio Postale con ricevuta di ritorno. Il Prefetto dovrà rispondere entro 210 giorni dall'arrivo, se spedito in maniera diretta al Prefetto, o entro 180 giorni se viene inviato all'Ente accertatore.

La competenza del Prefetto si allarga a tutta la provincia, mentre il Giudice di Pace competente varia in base alla località in cui è stata effettuata la violazione. Nel caso in cui il Prefetto non decide nei termini previsti, ci si avvale del silenzio assenso; in tal caso il ricorso si considera accolto. Ovviamente se il ricorso viene presentato attraverso una PEC, deve essere firmato attraverso una firma digitale della persona oggetto della sanzione, in formato PDF.

Procedimento disciplinare al dipendente che prende multe

Dove viene spedita la multa presa dal dipendente con l'auto di servizio e chi la deve pagare? Il rischio di sanzione disciplinare per il conducente imprudente.

Cosa succede al dipendente che prende **multe con l'auto aziendale?** Le ripercussioni sono di tre tipi. Innanzitutto, c'è la responsabilità solidale col datore di lavoro per quanto attiene al pagamento della sanzione pecuniaria vera e propria. Egli subirà poi la decurtazione dei punti dalla patente e, infine, può essere oggetto di un procedimento disciplinare che, nel peggiore dei casi (ossia nell'ipotesi di reiterata violazione e di comportamenti imprudenti), può portare al licenziamento. Ma procediamo con ordine.

Indice

1. A chi viene inviata la multa con auto aziendale?
2. Multa con auto aziendale: chi deve pagare?
3. Multa con auto aziendale: si può fare ricorso?
4. Procedimento disciplinare al dipendente che prende multe

A chi viene inviata la multa con auto aziendale?

La multa presa con l'auto aziendale viene inviata dall'organo accertatore al titolare dell'autoveicolo, presso quindi la sede del datore di lavoro (sia questi un imprenditore individuale o una società). Nei 60 giorni successivi alla notifica, il datore di lavoro (o, nel caso di una società, l'amministratore) è tenuto a comunicare alla polizia **chi era alla guida dell'auto**: il nome, il cognome e i dati della relativa patente. Tale comunicazione è funzionale all'applicazione della sanzione accessoria della **decurtazione dei punti dalla patente**. In caso di omissione, il titolare del veicolo subisce una sanzione ulteriore che va da 291 a 1.166 euro ma, in tale ipotesi, non ci sarà alcuna decurtazione dei punti.

Una volta effettuata la comunicazione dei dati dell'effettivo conducente, quest'ultimo – ossia il dipendente – riceve il verbale con l'importo da pagare e la decurtazione dei punti. Contro esso può **fare ricorso** entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 al Prefetto.

Multa con auto aziendale: chi deve pagare?

Se la **decurtazione dei punti** avviene solo nei confronti dell'effettivo conducente, la sanzione pecuniaria grava in solido sia sul datore di lavoro che sul dipendete. Questo significa che l'amministrazione può, in caso di mancato versamento dell'importo, chiedere il pagamento tanto all'uno quanto all'altro.

Multa con auto aziendale: si può fare ricorso?

Una volta che il dipendente ha ricevuto la sanzione da parte dell'organo accertatore, a seguito della comunicazione fatta dal suo datore di lavoro, può presentare ricorso contro il verbale per evitare la sanzione e/o la decurtazione dei punti. Il ricorso è ammesso solo se il dipendente non paga il verbale; il pagamento infatti costituisce un'ammissione di responsabilità.

I termini per **presentare ricorso** decorrono dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione del verbale da parte dell'azienda, anche se quest'ultima gli fa avere il verbale oltre i termini fissati per presentare ricorso: sarà un problema dell'azienda, non suo.

Procedimento disciplinare al dipendente che prende multe

Secondo la Cassazione **[1]**, è lecita la sanzione disciplinare nei confronti del dipendente per **guida pericolosa con l'auto aziendale**. Prima della sanzione è necessario che il datore comunichi al conducente l'avvio del procedimento disciplinare, dandogli 5 giorni di tempo per difendersi. All'esito, il datore prenderà la decisione che, nel caso di comportamenti reiterati e particolarmente gravi, può consistere anche nel licenziamento. E, difatti, prosegue la Suprema Corte, chi commette gravi **infrazioni stradali con l'auto aziendale**, magari poi reagendo in malo modo con gli agenti di polizia, può essere licenziato per giusta causa. E ciò anche se il contratto collettivo non prevede tale causa come motivo di licenziamento in tronco.

L'elenco contenuto nel CCNL ha una valenza puramente esemplificativa, non preclusiva della

sua valutazione in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all'irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Corte di Cassazione,
sez. Lavoro,
sentenza 7 ottobre 2021 – 7 aprile 2021, n. 9304
Presidente Berrino – Relatore Patti
Fatti di causa

Con sentenza 6 settembre 2018, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto da A.E. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a procedimento con rito Fornero, della sua impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli da Re.Ge.s. s.p.a. con missiva del 9 dicembre 2014 e decorrenza dal 3 dicembre 2014 per giusta causa.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale e siccome riscontrata dalle scrutinate risultanze istruttorie, la gravità del comportamento del lavoratore e la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ad esso.

In fatto, egli aveva gravemente violato le norme di sicurezza stradale (immettendosi l'(omissis), all'altezza dell'incrocio tra due strade, su un viadotto contromano con rischio di procurare un incidente), mentre si trovava alla guida dell'auto di servizio, reagendo al controllo degli agenti della Polizia Stradale cercando di convincerli a non elevare la contravvenzione e poi di intimidirli, dettando al proprio cellulare a voce alta il numero di targa della "volante" che lo aveva fermato, adducendo inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione e così utilizzando il nome della società datrice a fini propri utilitaristici.

L'accertamento di tale fatto (oggetto della contestazione di addebito disciplinare del (omissis)) integrava, secondo la Corte territoriale come già il Tribunale, i presupposti della giusta causa di licenziamento, in quanto nozione legale non tipizzata dalle previsioni soltanto esemplificative del CCNL applicato, avendo comunque la società fatto anche riferimento, nella comunicazione del licenziamento, all'art. 220 CCNL 1 luglio 2013 dei dipendenti del settore terziario. Con atto notificato il 2 novembre 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. (già Re.Ge.s. s.p.a.) resisteva con controricorso.

Ragioni della decisione

- Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 215, 217, 219, 220 CCNL 26 febbraio 2011 settore terziario, in relazione agli artt. 1362, 1363 c.c., nonché degli artt. 2104, 2105, 2106, 1374, 1375, 1175 c.c., art. 12 preleggi, comma 2, art. 1495 c.c., per erronea applicazione della sanzione espulsiva, con modificazione della sua qualificazione da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo (dai presupposti e conseguenze diversi) in riferimento al ritenuto notevole inadempimento previsto dall'art. 220 CCNL di settore applicato, non proporzionata all'effettiva gravità della condotta, punibile con una sanzione conservativa, come i precedenti comportamenti, così sanzionati: con evidente significazione di una tolleranza datoriale modulata sul concreto andamento del rapporto lavorativo, in ragione delle proprie mansioni, così da giustificarne la compatibilità con la prosecuzione dello stesso; e per la non riconducibilità del comportamento ad alcuna delle ipotesi di licenziamento disciplinare stabilite dal CCNL, con la conseguente (auto)limitazione del potere di recesso datoriale.
- Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 2119 c.c., artt. 215, 217, 219, 220 CCNL 26 febbraio 2011 settore terziario, L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, L. n. 300 del 1970, art. 18, per erronea sussunzione del fatto storico nell'ipotesi di notevole inadempimento, senza un accertamento della sua incidenza sulla struttura del contratto di lavoro, al punto da comprometterne irreparabilmente la possibilità di prosecuzione, nè considerazione della pure dedotta (e reiterata in ogni grado) alterazione del proprio equilibrio psicologico da disturbi della personalità nota al datore, così da escludere la colpa, in particolare ai fini del giudizio di proporzionalità.
- Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
- La Corte d'appello, come già il Tribunale, ha qualificato il licenziamento (intimato da Re. Ge.s. s.p.a., per la "palese violazione degli obblighi di cui all'art. 220 CCNL di categoria e dell'art. 2104 c.c.… ex art. 2119 c.c.": così

al primo periodo di pg. 11 della sentenza) per giusta causa: ciò che si evince chiaramente dall'esplicita valutazione (dal datore di lavoro fin dalla contestazione disciplinare e poi dal Tribunale, nei termini esposti a pg. 5 della sua sentenza reclamata, richiamati dalla stessa Corte, così facendoli propri) di gravità dell'inadempimento del lavoratore ai propri obblighi "tale da far venire meno il rapporto fiduciario" (così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza). E la qualificazione è stata ulteriormente ribadita dalla "prognosi", ricavata dal notevole inadempimento ai sensi dell'art. 220 del CCNL citato, "chiaramente sfavorevole sulla futura correttezza dell'adempimento" (al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), coerente con l'esclusione del principio di immutabilità della contestazione, in riferimento al "rischio", nell'immissione del lavoratore in contromano sul viadotto, "di causare un incidente", valorizzato dal Tribunale "nell'indagine sull'esistenza o meno di una giusta causa" (all'ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza). Inoltre, la Corte reggina ha richiamato un arresto di legittimità (Cass. n. 21162/18) relativo alla natura legale della "giusta causa" di licenziamento, pertanto svincolata dalla previsione o meno di ipotesi tipizzate nel contratto collettivo, meramente esemplificativa, di cui tenere semplicemente conto, a norma della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3 (al primo capoverso di pg. 10 della sentenza).

Sicché le superiori argomentazioni assorbono ogni questione relativa al supposto mutamento di qualificazione del licenziamento, da escludere per le ragioni dette.

4.1. La Corte territoriale ha operato correttamente il procedimento di sussunzione, non incorrendo nel relativo vizio, consistente nell'erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 14 settembre 2020, n. 19059): nel caso di specie, relativo al giudizio applicativo di una norma cd. "elastica" (qual è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tale ipotesi ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell'ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre 2016, n. 17539; Cass. 10 luglio 2018, n. 18170; Cass. 6 settembre 2019, n. 22358).

4.2. Occorre poi ribadire che il giudice, nell'accertamento della sua sussistenza o meno, in quanto nozione legale, non sia soggetto ad alcun vincolo derivante dalla tipizzazione contrattuale collettiva di "giusta causa". Essa ha, infatti, una valenza meramente esemplificativa, non preclusiva della sua valutazione in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all'irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830; Cass. 24 agosto 2018, n. 21162). Ben può il giudice far riferimento alle valutazioni delle parti sociali di gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906; Cass. 4 aprile 2017, n. 8718, in motivazione), dovendo appunto "tenerne conto", anche a norma della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3 (Cass. 19 luglio 2019, n. 19578): con il solo limite di non potere, qualora un determinato comportamento del lavoratore addotto dal datore di lavoro a giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo integrare una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, farne oggetto di un'autonoma valutazione di maggior gravità (Cass. 17 giugno 2011, n. 13353; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 7 maggio 2020, n. 8621).

4.3. Sicché lo scrupoloso accertamento del comportamento del lavoratore (con esito conforme in entrambi i gradi di merito), condotto dalla Corte d'appello sulla base di un attento e critico scrutinio delle risultanze istruttorie, è insindacabile in sede di legittimità siccome di competenza esclusiva del giudice di merito (Cass. 26 marzo 2018, n. 7426; Cass. 6 settembre 2019, n. 22358), essendo argomentato in modo più che adeguato.

4.4. Infine, essa ha proceduto ad una corretta e motivata valutazione di proporzionalità escludendo l'applicabilità di una sanzione conservativa (non) prevista dal CCNL, neppure indicata dal lavoratore (così all'ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza). E ciò ha fatto sia in riferimento all'elemento soggettivo, per la sufficiente rimproverabilità della condotta sotto il profilo della colpa, in modo inequivoco risultante dalla rico-

struzione del suo comportamento (in particolare dall'ultimo capoverso di pg. 3 all'ultimo di pg. 4 e ancora al penultimo di pg. 5 della sentenza), non essendo richiesto un disegno premeditato e un generico intento doloso (così al primo periodo di pg. 9 della sentenza) e rilevata l'omessa censura di negazione del rilievo delle condizioni di salute del lavoratore ("mai evidenziate dall'A. al proprio datore di lavoro allo scopo di essere esentato dai compiti di servizio nei quali era impegnato… neppure menzionate nella lettera di giustificazione del 24.11.2014": così all'ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), semplicemente richiamata, ma non confutata (ai primi otto alinea di pg. 61 del ricorso); sia in riferimento all'elemento oggettivo, compiutamente accertato (al secondo e terzo capoverso di pg. 8, dal primo all'ultimo di pg. 9 e dall'ultimo capoverso di pg. 11 al penultimo di pg. 13 della sentenza).

4.5. La Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto in materia di proporzionalità della sanzione disciplinare, che ne prevedono la commisurazione alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046). E così ha correttamente assolto al giudizio di proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione che è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, da operare tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda: entità del danno, grado della colpa o intensità del dolo, esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 29 marzo 2017 n. 8136; Cass. 10 luglio 2018, n. 18172; Cass. 28 gennaio 2020, n. 1891).

- Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la cassazione statuizione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Fonte : www.laleggepertutti.it

Volo Lampedusa-Milano cancellato, Wizzair condannata a risarcire famiglia

Lampedusa era la meta scelta per trascorrere qualche giorno estivo di pieno relax. Al rientro, però, la famiglia, residente in quel di Alessandria, si è vista cancellare il volo Wizz Air Lampedusa Milano Malpensa W65610, programmato per martedì 7 settembre.

Una cancellazione dovuta ad uno sciopero, in cui, però, la compagnia aerea non ha offerto alla famiglia un volo gradito alternativo per raggiungere la destinazione finale, portando le quattro persone ad acquisire nuovi biglietti aerei per ritornare dalla splendida isola della provincia di Agrigento.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Agrigento, che, nella giornata di ieri, ha condannato Wizzair al pagamento di 646 euro nei confronti della famiglia di Alessandria.

«Il Giudice di Pace di Agrigento – commentano da Italia Rimborso, che ha difeso la famiglia di Alessandria – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di sciopero. Alla famiglia, in questa circostanza, non è stato offerto un "volo di riprotezione", previsto dalla legge, che fosse di gradimento, con il giudice che ha quindi riconosciuto le spese extra sostenute».

Fonte www.grandangoloagrigento.it

Autovelox non visibile

Il cartello di presegnalazione della presenza dell'apparecchio non è sufficiente se il dispositivo è nascosto; l'Amministrazione deve agire con trasparenza.

Molti automobilisti si chiedono se l'**autovelox non visibile è legittimo** e di conseguenza se la multa per l'eccesso di velocità rilevata da un apparecchio nascosto è valida o può essere contestata ed annullata.

In realtà la visibilità dell'autovelox riguarda un duplice profilo: quello del cartello di presegnalazione della presenza del dispositivo – che è obbligatorio per legge – e quello della concreta possibilità per il conducente di avvistare l'apparecchio mentre percorre il tratto di strada monitorato.

Bisogna partire da un dato di fatto: molti autovelox non sono posizionati nei classici box fissi a lato strada, che possono essere individuati facilmente. Si sa che la Polizia municipale dei vari Comuni italiani ricorre agli stratagemmi più ingegnosi per occultare i suoi dispositivi mobili di rilevamento; c'è chi li posiziona dietro pali e guard-rail, sui ponti ed i cavalcavia, o al lato della carreggiata e fuori dalla banchina, ed anche tra gli alberi e in mezzo all'erba in modo da confonderli con la vegetazione.

Poi vanno considerati i nuovi strumenti tecnologici, come i telelaser tenuti in mano dagli agenti e gli scout-speed, cioè gli autovelox in movimento, che sono sempre più diffusi e vengono installati a bordo delle autovetture di servizio e spesso anche su auto civetta, prive di indicatori e lampeggianti. Ecco allora perché il problema della **legittimità dell'autovelox non visibile** assume una notevole importanza pratica; senza dimenticare che alla multa si accompagna la decurtazione dei punti sulla patente, quando l'eccesso di velocità è consistente.

Indice

1. Come va segnalata la presenza di un autovelox?
2. Cartello di presegnalazione autovelox
3. Autovelox non visibile: quando è illegale?
4. Autovelox invisibile: la multa è nulla?

Come va segnalata la presenza di un autovelox?

La norma fondamentale in materia di **segnalazione della presenza di un autovelox** è l'art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada, che dispone: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere **preventivamente segnalate e ben visibili**, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».

Si noti che la legge pone una distinzione tra la segnalazione preventiva dell'apparecchio – che deve avvenire mediante cartelli o dispositivi luminosi – e la sua visibilità concreta al momento del transito del veicolo nel punto dove l'apparecchio è situato. In entrambi i casi, lo scopo è quello di rendere nota in anticipo la presenza degli apparecchi di misurazione della velocità, e questo vale per qualsiasi tipo e modello, dunque sia per gli **autovelox** fissi sia per quelli **mobili**, senza eccezioni.

Cartello di presegnalazione autovelox

Il cartello di presegnalazione di un autovelox (e di tutti gli altri dispositivi elettronici di rilevamento automatico della velocità) deve riportare la dicitura «**Controllo elettronico della velocità**» e il tipo di apparecchio usato per rilevare la velocità (autovelox, tutor, Scout speed, telelaser, ecc). I requisiti dimensionali dei cartelli in relazione ai vari tipi di strade sono fissati da un regolamento del ministero dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Interno **[2]**.

Il **cartello** va posizionato sulla strada in modo chiaramente visibile e deve essere collocato ad «adeguata distanza» dal punto in cui si trova l'apparecchio. In concreto, la **distanza tra il cartello e l'autovelox** dipende dal tipo di strada e dai limiti di velocità vigenti nel tratto osservato, quindi può essere maggiore sulle autostrade e minore sulle strade urbane. Di solito la distanza tra il cartello e l'autovelox è compresa tra i 200 ed i 400 metri. In ogni caso la distanza non può eccedere i 4 chilometri.
Il cartello va **ripetuto** se vi sono incroci e intersezioni, altrimenti i conducenti dei veicoli che si immettono in quel punto non potrebbero notare quello precedente. Sono alternativi ed equivalenti al cartello i **dispositivi di segnalazione luminosi**, come i display installati sul tettuccio delle auto della Polizia e quelli posizionati a lato strada su dei supporti.

Autovelox non visibile: quando è illegale?
Passiamo ora al secondo aspetto della questione, e cioè se – oltre al cartello di presegnalazione – è necessario che anche l'**autovelox** stesso risulti **visibile** a chi percorre il tratto di strada interessato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione **[1]** ha affermato che: «L'articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere **preventivamente segnalate e ben visibili**, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».
In altre parole, il cartello di preavviso da solo non basta, se l'autovelox non risulta «ben visibile» agli automobilisti. Questa sentenza riguardava un autovelox nascosto in un'auto civetta, ma il principio espresso dalla Suprema Corte è valido in tutte le situazioni e per qualsiasi tipo di apparecchio, tant'è che era stato ribadito anche in precedenza **[3]**, a seguito dell'entrata in vigore della direttive ministeriali "Minniti" e "Maroni" **[4]** del 2017 e del 2009, che avevano riformulato le condizioni di visibilità dei dispositivi piazzati sulle strade italiane.
In particolare, secondo i giudici di piazza Cavour il **cartello di presegnalazione dell'autovelox** ha uno scopo del tutto diverso da quello della concreta **visibilità** del dispositivo; perciò per la legittimità della multa bisogna rispettare entrambi i requisiti. In particolare, il cartello serve ad informare preventivamente gli automobilisti della possibile presenza di una postazione di controllo, in modo da consentigli di moderare la velocità, mentre la visibilità dell'apparecchio «tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di **individuare la postazione di controllo della velocità** quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione».

Autovelox invisibile: la multa è nulla?
In questa prospettiva, la **visibilità dell'autovelox** serve anche per garantire il **diritto di difesa** del conducente multato per eccesso di velocità. A tal proposito una nuova sentenza del giudice di pace di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento **[5]**, ha sottolineato che la Pubblica Amministrazione, quando decide **dove posizionare gli autovelox**, ha l'obbligo di tutelare la sicurezza stradale e di agire con «civile **trasparenza**», e non deve, invece, cercare di «sorprendere l'automobilista indisciplinato» proprio mentre transita nel tratto rilevato dall'apparecchio.
Nel caso esaminato l'autovelox era stato collocato «su un palo oltre due metri fuori dalla carreggiata» stradale. Così il giudice, accogliendo il ricorso dell'automobilista, basato sull'«**eccezione di mancata visibilità dell'autovelo**x», ha ravvisato la violazione dell'art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada e perciò ha **annullato la multa** e la decurtazione dei punti sulla patente.

Fonte www.laleggepertuttti.it
Autore: Paolo Remer
[1] Cass. ord. n. 4007 del 08.02.2022.
[2] Art. 3 D.M. del 15.08.2007 e art. 7.3 all.1 al D.M. n.282 del 13.06.2017.
[3] Cass. sent. n. 29595/2021, n. 6407/2019 e n. 15392/2017.
[4] Ministero dell'Interno, circ. n. 300/A/10307/09 del 14.08.2009 e n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017.
[5] Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN), sent. n. 210 del 09.05.2022.

Dove si posizionano gli autovelox?
In quale parte della strada la polizia può collocare gli autovelox e come impugnare la multa per eccesso di velocità.
È facile cadere vittime dell'autovelox: basta un po' di distrazione alla segnaletica presente sul margine destro della strada. Già, perché non esiste postazione della polizia che possa legittimamente fare le multe per eccesso di velocità se non è presente, con «adeguato anticipo», l'apposito cartello riportante la scritta "controllo elettronico della velocità".
Non è però affatto detto che chi non si accorge del segnale stradale possa perciò solo essere colto di sorpresa da un autovelox nascosto. Le circolari ministeriali e la giurisprudenza hanno più volte chiarito che gli apparecchi elettronici devono essere collocati in modo visibile. Questo perché la Pubblica Amministrazione deve agire secondo trasparenza e non in modo subdolo e nascosto. Ed allora è normale chiedersi: **dove si posizionano gli autovelox?** Sul punto sarà bene richiamare una serie di provvedimenti della Cassazione che serviranno a illustrare meglio come stanno le cose.

Indice
1. Autovelox nascosti: sono legali?
2. Autovelox a destra o a sinistra della strada?
3. Autovelox a bordo della strada
4. Il cartello del tutor

Autovelox nascosti: sono legali?
Ai sensi dell'articolo 142 del Codice della strada, gli autovelox, i tutor e i telelaser devono essere preventivamente segnalati e **ben visibili**, ricorrendo all'impiego di **cartelli** o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al codice della strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'interno.
Proprio per tale ragione la Cassazione **[1]** ha detto che è nulla la multa se il segnale di controllo elettronico della velocità è fisso ma l'apparecchio è **nascosto nell'auto civetta dei vigili**. E quando non è possibile agli agenti utilizzare vetture con i colori istituzionali, è necessario utilizzare il **lampeggiante blu** sul veicolo di serie. È la cosiddetta direttiva Maroni **[2]** a vietare gli autovelox imboscati all'interno di veicoli "civili" collocati sulle piazzole o infrattati tra la vegetazione.
Il requisito della visibilità quindi non si riferisce ai soli cartelli ma anche alle postazioni di controllo. La segnalazione preventiva tende a ovviare proprio agli autovelox nascosti: anche le **postazioni mobili** devono essere indicate agli utenti della strada e non c'è motivo di ritenere che possano essere esonerate dal requisito della visibilità. Che deve essere soddisfatto secondo le indicazioni delle direttive Bianchi e Minniti **[3]**.
Ciò non significa però che le postazioni debbano essere necessariamente in bella mostra: ben è possibile che possano essere ostruite di fatto da una curva o da uno o più alberi. L'importante è che non ci sia malafede da parte dell'amministrazione: l'autovelox non può cioè essere dolosamente nascosto al fine di **trarre in inganno l'automobilista**.

Autovelox a destra o a sinistra della strada?
In una strada a senso unico di circolazione l'autovelox può essere posizionato indifferentemente sia sul margine destro che su quello sinistro della strada.
Invece, nelle strade con unica carreggiata a **doppio senso di circolazione**, l'autovelox può fare le multe su entrambe le corsie solo a condizione che il decreto del Prefetto – che ne autorizza l'installazione – lo specifichi in modo chiaro nella propria ordinanza; inoltre, è necessario che siano presenti due cartelli di avviso per gli automobilisti che provengono da entrambe le direzioni.
Se il decreto del Prefetto autorizza l'elevazione della multa, fuori dal centro urbano, su un determinato senso di marcia, la polizia non può fotografare anche le auto che provengono dal senso opposto. E ciò anche se su entrambi i lati c'è il cartello che avvisa gli automobilisti del possibile **controllo elettronico della velocità**.
Allo stesso modo, nel caso inverso, se il Prefetto autorizza la contestazione differita della multa su entrambi i sensi di marcia, ma in uno dei due non è presente la segnaletica, la multa è illegittima. Del resto, se così fosse, l'automobilista sarebbe tratto in errore: egli non sarebbe in grado, infatti, di percepire la presenza, sul proprio senso di marcia, del box all'interno del quale è contenuto l'autovelox o della pattuglia della polizia.

Autovelox a bordo della strada
Secondo alcune sentenze, la **multa per eccesso di velocità** è illegittima – e pertanto può essere impugnata – se l'autovelox è posizionato al margine di una strada senza banchina (la banchina è lo spazio che costeggia la strada sul margine destro e che separa la striscia bianca dalla vegetazione circostante). La banchina – sulle strade urbane principali e su quelle extraurbane secondarie – deve essere di almeno un metro di larghezza. Ecco perché la multa con l'autovelox non è valida sulla strada senza banchina o con banchina pic-

cola e stretta. Di ciò abbiamo parlato nell'articolo

Il cartello del tutor

Se si tratta di tutor, il cartello con l'**avviso agli automobilisti** deve specificare che il controllo elettronico viene fatto attraverso un tutor oppure deve riportare la dicitura «controllo elettronico della velocità 'media'», laddove proprio la presenza della parola «media» serve a distinguere il tipo di accertamento fatto dalla polizia.

Fonte www.laleggepertuttti.it
note
[1] Cass. sent. n. 4007/22 dell'8.02.2022.
[2] Min. Interni, circolare, del 14 agosto 2009.
[3] Min. Interni circolari del 15 agosto 2007 e del 13 giugno 2017

Autovelox su di un palo oltre due metri fuori dalla carreggiata: multa e taglio punti annullati

L'autovelox non è a ridosso della carreggiata. Stop ordinanza-ingiunzione: l'apparecchio si trova oltre due metri fuori. Violato l'obbligo di trasparenza: la prefettura deve tutelare la sicurezza, non prendere di sorpresa i conducenti

Stop all'ordinanza-ingiunzione dopo la multa e il taglio dei punti patente per eccesso di velocità: l'infrazione, infatti, è rilevata da un autovelox che si trova su di un palo oltre due metri fuori dalla carreggiata e trova dunque ingresso l'eccezione di mancata visibilità dello strumento di rilevamento elettronico. E ciò perché il potere sanzionatorio riconosciuto alla pubblica amministrazione deve essere utilizzato per tutelare la sicurezza sulle strade e non per prendere di sorpresa gli automobilisti indisciplinati.

È quanto emerge dalla sentenza 210/22, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento (magistrato onorario Alfredo Mancini). Per il giudice di pace, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, "E' stato il dl Bianchi, dal nome dell'allora ministro dei Trasporti Alessandro, a estendere l'obbligo di segnalazione a tutti i dispositivi di rilevamento della velocità, fissi e mobili, con l'impiego di cartelli o ricorrendo a dispositivi luminosi, se necessario: prima che il decreto legge 117/07 introducesse l'articolo il comma 6 bis dell'articolo 142 Cds, con prescrizione a pena di nullità dell'accertamento, l'adempimento era necessario per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta degli agenti di polizia.

Di fronte alla specifica segnalazione del trasgressore, allora, sarebbe stato onere della pubblica amministrazione dar prova della perfetta visibilità dell'autovelox. La prefettura, invece, nulla osserva né contesta che il dispositivo si trovi tutt'altro che a ridosso della carreggiata. E in base all'articolo 115 Cpc, la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato.

La visibilità della segnaletica e dell'apparecchio rientra nel campo delle valutazioni e risulta quindi sottratta all'onere di querela di falso: l'amministrazione avrebbe dunque dovuto dimostrare la circostanza per fondare la legittimità dell'accertamento. Ma non lo fa e viene meno all'obbligo di documentare il fatto costitutivo della sua pretesa. Come detto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta solo dell'ennesima prova di quanto stia accadendo nel Nostro Paese nel quale si registra una schizofrenica e spasmodica ricerca di fonti di approvvigionamento di risorse economiche da parte degli enti accertatori, in particolare i comuni, attraverso il ricorso incessante delle sanzioni a raffica su tratti di strade che ricadono nel proprio territorio ma sovente in gestione ad altri enti. Il fatto più rilevante è che questa corsa alla multa sia attuata con modalità quasi mai ortodosse che meritano di essere censurate dagli enti preposti tra cui in primo luogo i Prefetti, se non perseguiti dalla magistratura inquirente quando integrano gli estremi dell'abuso.

Fonte: www.soveratoweb.com

Per trovare la Giustizia bisogna esserle fedeli, essa come tutte le divinità manifesta solo a chi ci crede

(P.Calamandrei)

Pignoramento auto: la guida definitiva

Non solo case e immobili, anche l'auto può finire nel perimetro dell'esecuzione forzata.
Non c'è bene in possesso di un contribuente che non può essere attaccato dal punto di vista del pignoramento. Anche i veicoli di un debitore possono finire nelle grinfie dell'esecuzione forzata. E si può arrivare anche al pignoramento auto.
L'esecuzione forzata dell'auto però, rispetto a tutti gli altri beni segue regole diverse. Lo ha stabilito un vecchio decreto legge del 2014 che ha differenziato la materia del pignoramento auto rispetto al pignoramento immobiliare.

Esecuzione forzata veicoli, cosa prevede la normativa vigente
L'esecuzione forzata dell'auto non viene effettuato secondo le regole del pignoramento ordinario, sia mobiliare che immobiliare.
Trascrizione dell'atto di **pignoramento** nei pubblici registri automobilistici (**Pra**), questo lo strumento di cui è dotata la legge in materia di pignoramento di auto, rimorchi e motoveicoli.
Un pignoramento che riguarda i beni mobili che per evidenti ragioni non sempre sono rinvenibili presso il domicilio del contribuente.
L'intervento normativo si è reso necessario proprio per la particolarità dei beni oggetto dell'attacco dell'esecuzione forzata. Essendo beni mobili, oggetto di spostamento, andava per forza di cose cancellata la regola che voleva il pignoramento possibile solo se l'ufficiale giudiziario trovava al domicilio del contribuente, questo genere di beni.

Pignoramento auto e veicoli, come funziona
Quindi, anche se i beni non vengono trovati dall'ufficiale giudiziario, la procedura di esecuzione forzata è ammissibile.
Lo ha sancito il **Codice di Procedura Civile** con il suo articolo n° 512-bis.
L'esecuzione forzata di un veicolo, quindi il suo pignoramento, si materializza prima con la notifica del pignoramento e poi con la pubblicazione nei pubblici registri.
Va ricordato che l'atto finale del **pignoramento** è la tentata vendita all'asta del veicolo.

Come si arriva al pignoramento auto
Un pignoramento per fasi quindi. Si parte col creditore che interroga il **Pubblico Registro Automobilistico** (richiedendo la visura). Si tratta dell'operazione propedeutica al vero e proprio pignoramento. Infatti così facendo il creditore viene a conoscenza di eventuali veicoli di cui è proprietario il debitore.

Il Pra infatti è il registro ufficiale sul quale vengono registrati tutti i veicoli intestati ad un soggetto.
E se esistono si passa alla procedura che è tutta telematica. E si arriva alla vendita all'asta del veicolo per permettere al creditore di recuperare i crediti vantati sul debitore.
In caso di veicolo cointestato, 50% del ricavato dalla vendita finisce al cointestatario del veicolo. Quindi, la cointestazione del veicolo non salva un contribuente dal rischiare il pignoramento del proprio veicolo. Perfino il cointestatario non potrà nulla al riguardo.

Le due vie del pignoramento auto
Ricapitolando, ci sono sostanzialmente due vie con cui un contribuente può subire il pignoramento dell'auto. Quella fisica, cioè dell'ufficiale giudiziario che si reca al domicilio del contribuente e pone sotto sequestro i beni dello stesso. Beni che restano a casa del contribuente fino alla data della vendita all'asta. Beni che comunque il contribuente non potrà utilizzare.
La seconda via, che potremmo definire di

salvaguardia, è quella telematica. A casa del contribuente arriva la notifica dell'atto di pignoramento in cui si intima allo stesso la consegna dell'auto alle autorità competenti in materia (IVG, cioè **Istituto Vendite Giudiziarie**). Una notifica che viene inviata non appena, interrogato il Pra, esce fuori l'elenco dei veicoli di cui è in possesso il debitore.
A differenza del **fermo amministrativo**, il pignoramento porta alla fine alla perdita materiale dell'auto da parte del contribuente. E poi, il fermo amministrativo è provvedimento che può essere adottato solo da **Agenzia delle Entrate Riscossione** o dagli altri concessionari alla riscossione autorizzati.

Vale la regola dei beni strumentali, ma come funziona?
Esiste però un limite di pignoramento che riguarda anche l'auto. Parliamo del limite per i beni strumentali all'esercizio dell'attività. Se l'auto è un bene fondamentale per l'attività lavorativa del contribuente, questa rientra tra i **beni pignorabili** nel limite massimo di un quinto. Naturalmente questa eccezione riguarda debitori sotto forma di impresa o di ditta individuale. In assenza di altri beni pignorabili l'ufficiale giudiziario non potrà che porre sotto sequestro il veicolo del debitore, anche se strumentale. Ma il ricavato della vendita del veicolo deve essere suddiviso.
Infatti 1/5 va al creditore che ha avviato la procedura di pignoramento (o i vari creditori se più di uno), ed i 4/5 vanno al debitore. Questa situazione e queste regole rendono di fatto assai difficile che si proceda al pignoramento di un bene strumentale ad un imprenditore, compresa naturalmente l'auto. Si tende sempre a trovare altri beni da attaccare proprio in funzione di questo limite che rende poco utile ai fini del debito, la **vendita dell'auto**.

Fonte clubalfa.it

Multe, autovelox trappola: strade bancomat dei Comuni. Nei piccoli centri unica infrazione eccesso di velocità

I Comuni hanno finalmente pubblicato i rendiconti sulle multe stradali: spesso, specie nei piccoli centri, l'autovelox è un mezzo per fare cassa

Multe, autovelox trappola: strade bancomat dei Comuni. Adesso è chiaro perché i **Comuni** non inviavano, come prescritto, i rendiconti dei proventi delle **multe** stradali.

Multe, autovelox trappola: strade bancomat dei Comuni
Il sospetto – confermato dai dati finalmente pubblicato come da obbligo di legge sul sito web del ministero delle Infrastrutture – era che troppo spesso le strade vengono utilizzate come bancomat per fare cassa, cioè per rimpinguare le casse comunali.
Una prova? In troppi casi riferiti ai rendiconti del 2021 (il Sole 24 Ore cita quelli al sud di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza e Melpignano in provincia di Lecce) l'unica voce registrata è quella delle **multe** per eccesso di velocità.

In alcuni piccoli centri unica voce l'eccesso di velocità
Cioè in tutto l'anno gli incassi provengono unicamente dalle infrazioni rilevate dagli autovelox. Non una multa – per dire – per mancato uso della cintura di sicurezza, per una precedenza non data, perché il conducente alla guida parlava al telefonino…
La conferma che l'autovelox è utilizzato come trappola per turisti e visitatori occasionali. Ed è forse solo un caso che i giudici di pace annullano praticamente in default tutte le multe in cui non c'è di mezzo un autovelox?

Non un vigile, solo rilevatori di velocità
In alcuni Comuni spesso non c'è nemmeno un vigile: tutti gli investimenti in materia di sicurezza stradale finiscono nell'acquisto di rilevatori di velocità. Anche media.
Come nei casi citati di Roseto e Melpignano. "Guarda caso, il loro territorio è attraversato rispettivamente dalle statali 106 Jonica e 16 Adriatica, con tratti moderni a doppia carreggiata e poco trafficati, dove tenere i 90 all'ora non è facile. E negli ultimi anni sono spuntati rilevatori di velocità (anche media, a Roseto) poco visibili".

Fonte www.blitzquotidiano.it

La Corte di Cassazione: il terzo trasportato deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo

Il terzo trasportato che chiede il risarcimento del danno deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo. La contumacia del proprietario del mezzo e la mancata risposta all'interrogatorio formale non esonerano, infatti, l'attore dall'onere di dimostrare la fondatezza della domanda. Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 40558/21 del 17 dicembre che ha respinto il ricorso di un uomo. Il ricorrente ha convenuto in giudizio una compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a un sinistro stradale.

In particolare ha esposto di essersi trovato a bordo del motociclo dell'assicurato e che quest'ultimo, intento a effettuare una svolta a destra, aveva perso il controllo del mezzo. Ha chiesto quindi che fosse accertata la responsabilità del conducente previo suo interrogatorio formale. Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendola sfornita di prova non potendosi acquisire gli elementi probatori necessari, con sufficiente grado di certezza, dal solo mancato interrogatorio formale.

La decisione è stata quindi impugnata in tribunale dove il danneggiato ha sostenuto che la descrizione della dinamica del sinistro non era stata contestata dall'assicurazione e quindi, in assenza di contestazione specifica, il giudice avrebbe dovuto ritenere provato quanto dedotto. Inoltre la descrizione della dinamica era stata indicata come oggetto dell'interrogatorio formale del conducente del motociclo, il quale, senza addurre alcuna giustificazione, non si era presentato a rendere l'interrogatorio deferitogli, sicché il giudice avrebbe dovuto considerare provati e ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio formale.

Il tribunale ha respinto l'impugnazione e la vertenza è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che la qualifica di terzo trasportato non era stata contestata e quindi il tribunale l'avrebbe dovuta ritenere provata con conseguente diritto al risarcimento. Nella ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", la Suprema corte spiega come, nel respingere la domanda, quando il veicolo coinvolto è uno solo, come nel caso in esame, il trasportato deve agire contro il proprietario o il conducente e può avvalersi dell'articolo 2054 del codice civile.

Tuttavia in tale evenienza difettano i presupposti che giustificano la semplificazione, sul piano dell'onere probatorio, della posizione del terzo trasportato, che consente di richiedergli solo la prova dell'esistenza del danno e dell'essere stato a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente nella veste di terzo trasportato. Infatti quando il veicolo implicato nel sinistro è solo quello a bordo del quale viaggiava il danneggiato, il ricorrente può sempre avvalersi dell'articolo 2054 del codice civile ma deve rispettare gli oneri probatori previsti dalla norma.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non esonerano l'attore dall'onere di provare la fondatezza della propria domanda né gli permettono, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, di ritenere provati i propri assunti.

Fonte www.soveratoweb.com

LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

IL TITANIC DEL LAGO TRASIMENO

Il lago Trasimeno con i suoi 128 Km² ed i 57 Km di perimetro, in provincia di Perugia, è il quarto lago per grandezza dell'Italia ed il maggiore della parte peninsulare.
Un po' tutti sappiamo che fu teatro di una delle più famose battaglie del periodo storico, esattamente quella tra Romani e Cartaginesi avvenuta nel 217 a.C. sulle sue rive settentrionali presso Tuoro, ma non molti conoscono quello che avvenne poco più di un secolo fa davanti alle coste dell'amena cittadina di Castiglione del Lago e che causò tanto coinvolgimento popolare.
Siamo nel settembre del 1911 e l'agiato commerciante Giovanni Lana insieme a due soci altrettanto facoltosi, abitanti a Castiglione, intuendo le indubbie possibilità turistiche e di sviluppo che ne sarebbero derivate, pensa di istituire una linea di navigazione in grado di collegare i paesi del lago e le sue isole.
Viene quindi acquistato da un cantiere sul lago Maggiore un battello nuovo, fornito con sedili rudimentali, una tenda per riparare dal sole e una piccola cabina per l'alloggiamento del motore. Vengono fatte le prove di collaudo e di addestramento del personale necessario, un pilota ed un motorista, e alla fine non resta altro che attendere la concessione formale per poter attivare il servizio di linea.

La signora Alessandrina Fabbroni, 29 anni, moglie dell'ideatore del progetto coltiva allora l'idea di organizzare una gita sul lago con le sue amiche e conoscenti. Complessivamente sono 14 le donne che si presentano all'appuntamento allegre e festanti, praticamente tutta la gioventù femminile della cittadina, alcune hanno anche l'ombrellino da sole.
Sono le 14.30 del 9 settembre del 1911, a Castiglione del Lago la giornata è splendida, il cielo azzurro ma il lago appare un poco mosso per il vento di favonio che domina sulle acque. Il signor Giovanni Lana accompagna sulla riva la sua signora e le amiche, le quali hanno in animo di visitare il piccolo borgo di San Feliciano situato sull'altra sponda di fronte a Castiglione e poi fare ritorno.

La signora Alessandrina Lana vede il Trasimeno un po' mosso e ne prova una certa apprensione, apprensione che si trasmette alle altre donne, ma il signor Lana le rincuora ed esse cedono alle lusinghe di un cielo magnificamente azzurro, anzi, le ondulazioni del lago finiscono per allettarle maggiormente, dunque, tutte allegre e liete salgono sull'imbarcazione e salpano.
Il battello è manovrato da Enea Fabbroni, fratello di Alessandrina, al timone c'è Sante Silvi, che di Alessandrina ed Enea è lo zio materno. C'è pure un altro uomo, il giovane Guido Patrizi, impiegato dell'ufficio del registro di Terni: perciò in tutto sono 17 persone, tre uomini, cinque giovani spose e nove signorine.
Il battello procede a corsa regolare: a causa di alcune crepature, essendo rimasto per

qualche tempo al sole, un poco d'acqua penetra all'interno.

Inoltre, con tutte quelle persone a bordo ne rimane poca di barca fuori dal pelo dell'acqua, non più di una spanna e ad ogni piccola onda ecco che entra un po' d'acqua… le gitanti rischiano di bagnarsi le gonne, i corpetti e i vestiti che sono così ingombranti e pesanti… il vento in favore permette al battello di procedere felicemente, ma le onde aumentano e le signore e signorine, impaurite esprimono al signor Fabbroni il desiderio di ritornare. Si, perché questa dev'essere una gita di piacere, non di paura. "Non è il caso di tornare indietro", risponde il Fabbroni, le tranquillizza e per qualche minuto si procede, ma l'acqua nel barcone sembra aumentare, qui le versioni raccontate nei giornali o dai parenti o nel processo si fanno divergenti, non si sa di preciso cosa stia accadendo ma l'acqua aumenta e le donne insistono: "Torniamo indietro". "Ora è più pericoloso tornare indietro piuttosto che proseguire, perché avremmo il vento contrario, dovete stare tranquille" risponde il pilota, ma questa volta le donne insistono: "Torniamo indietro!", e finalmente il battello inverte la marcia e torna verso Castiglione.
Il motore viene spinto al massimo, le onde aumentano e diventano più insidiose, nel lago bisogna saperle prendere le onde, Enea Fabbroni può essere esperto con la sua barca da pescatore, ma adesso è tutta un'altra cosa… qui non si è soli, ci sono altre sedici persone. Tra le donne cresce l'agitazione che si trasforma presto in panico, alcuni dicono che si siano spostate tutte da un lato, facendo inclinare e poi rovesciare l'imbarcazione, altri che il battello sia affondato a causa di una falla, altri che sia stato un insieme di circostanze, non si può dire con certezza come sia accaduto, ma a centocinquanta metri dalla riva si consuma la tragedia.
E mentre i tre uomini si salvano a nuoto, l'incapacità di nuotare e le lunghe ed ingombranti vesti della moda del tempo fanno il resto ed in pochi attimi dell'allegra brigata non resta che qualche ombrellino a galleggiare accanto allo scafo rovesciato.
C'è una donna che sta lavando i panni sulla riva e vede quello che sta accadendo. Allora lascia i panni e corre in paese e grida terrorizzata: "La barca, le donne!".
Grida e tutti capiscono immediatamente. Tutto il paese corre giù al lago e gettano in acqua le barche, senza pensare, senza perdere tempo… Giovanni Lana ne ripesca una, due, tre, quattro, e via così, fino a trovare la sua Alessandrina. Uno alla volta i corpi di tutte le donne imbarcate vengono allineati sui sassi e dopo che inutilmente si è cercato ogni mezzo per vedere di richiamarle in vita, vengono adagiate su dei materassi e trasportate al nuovo ospedale che avrebbe dovuto essere inaugurato di lì a poco.
Il giorno seguente, domenica 10 settembre, alle ore 17 si tengono i funerali con 4 carri funebri, venuti appositamente dai paesi vicini, ricolmi di corone di fiori, il corteo, lungo quasi un chilometro è composto da una immensa moltitudine di gente accorsa anche dai paesi vicini, si parlò di più di 8.000 persone.
Ovviamente ci fu una inchiesta della magistratura e Giovanni Lana, oltre alla perdita della moglie, dovette subire un processo per omicidio colposo plurimo.

Il tribunale di Perugia l'anno dopo condannò l'ideatore del progetto, insieme ai due soci, ad un anno e sei mesi di detenzione ed alla multa di 2.200 lire ciascuno, per "grave negligenza usata negli esperimenti, tanto da sovraccaricare il battello di un numero eccessivo di passeggeri".
Dopo la condanna in primo grado il Lana fu però assolto in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato", il che non impedì che egli venisse esposto alle varie richieste di risarcimento che lo gettarono letteralmente sul lastrico (aveva due figli piccoli da mantenere). In seguito, però risulta che si riprenderà grazie ad un prestito bancario ottenuto per una fortunata coincidenza.
Il comune di Castiglione del Lago fece costruire una cappella dove tuttora riposano i resti di alcune delle sventurate annegate.
L'eco e l'impressione della tragedia furono tanto forti per le genti del lago Trasimeno che venne persino scritta una ballata che i cantastorie, ancora molti anni dopo, rappresentavano nelle fiere.

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico-giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo port TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)

Comitato tecnico scientifico	
- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlitto Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Tilla Maurizio Avvocato	già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense
- De Vito Angelo	Già Ispettore Secit Capo settore accertamento della Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia Consulente esterno Commissione Bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Germi Carlo gcmga@tiscalinet.it	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Melani Carla	Avvocato. Formatore della figura professionale dell'Amministratore di Condominio Presidente Regionale Lazio del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport -TAILS
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggj Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napolurora Renga Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zarri Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

La vera innovazione nel sistema **GIUSTIZIA**

P A R T N E R S

W W W . T R I B U N A L A R B I T R A L E . E U

Entra nel mondo delle convenzioni

Contattaci

Viale Brianza, 80
Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 26 70 85 04

info@cralnetwork.it

CHI SIAMO

Nel 2005 nasce la piattaforma **Cralnetwork**, con lo scopo di far interagire Cral e Associazioni su tutto il **territorio nazionale**. I **nostri clienti** sono professionisti e attività commerciali che desiderano **aumentare la propria visivilità**, offrendo sconti e convenzioni agli associati e ai loro familiari.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo è quello di favorire lo **sviluppo dei rapporti** tra la nostra rete di Domanda Associata (oltre 4.000 sodalizi) e le varie aziende, professionisti, artigiani, al fine di presentare e promuovere sconti e agevolazioni a loro riservate.

cralnetwork
basta un CLICK

www.cralnetwork.it